Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 193 del 20 agosto 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 140/L

LEGGE 30 luglio 1998, n. **290.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della conferenza di revisione, quali atti addizionali alla convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati.

LEGGE 30 luglio 1998, n. **291.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995.

LEGGE 30 luglio 1998, n. **292.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea.

LEGGE 30 luglio 1998, n. **293.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica lettone, fatto a Riga il 23 ottobre 1996.

LEGGE 30 luglio 1998, n. **294.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 luglio 1998, n. **290.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della conferenza di revisione, quali atti addizionali alla convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, ed il protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della conferenza di revisione, quali atti addizionali alla convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, per il protocollo IV, ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 e, per il protocollo II, al paragrafo 1, capoverso *b)*, dell'articolo 8 della stessa convenzione.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

REVIEW CONFERENCE OF THE STATES PARTIES TO THE CONVENTION ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAY BE DEEMED TO BE EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS

FINAL DOCUMENT

Part I

Final report

Geneva, 1996

NOTE

The Final Document of the Review Conference of the States Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects (Vienna, 25 September to 13 October 1995; Geneva, 15 to 19 January 1996 and 22 April to 3 May 1996) consists of two parts:

I. Final Report of the Conference (CCW/CONF.I/16 (Part I))

II. Documents of the Conference (CCW/CONF.I/16 (Part II))

Part I

FINAL REPORT OF THE REVIEW CONFERENCE

CONTENTS

Annexes

I. Introduction

1. The Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, under Article 8, subparagraph 3 (a), reads, *inter alia*, as follows:

> "If, after a period of ten years following the entry into force of this Convention, no conference has been convened in accordance with subparagraph 1 (a) or 2 (a) of this Article, any High Contracting Party may request the Depositary to convene a conference to which all High Contracting Parties shall be invited to review the scope and operation of this Convention and the Protocols annexed thereto and to consider any proposal for amendments of this Convention or of the existing Protocols. States not parties to this Convention shall be invited as observers to the conference. The conference may agree upon amendments which shall be adopted and enter into force in accordance with subparagraph 1 (b) above."

2. On 16 December 1993, the General Assembly, by its resolution 48/79, welcomed the request to the Secretary-General to convene at an appropriate time, if possible in 1994, in accordance with article 8, paragraph 3, of the Convention, a conference to review the Convention and encouraged the States parties to request the Secretary-General to establish as soon as possible a group of governmental experts to prepare the review conference and to furnish needed assistance and assure service, including the preparation of analytical reports that the review conference and the group of experts might need. It also called upon the maximum number of States to attend the conference, to which the States parties may invite interested non-governmental organizations, in particular the International Committee of the Red Cross.

3. On 22 December 1993, States parties to the Convention submitted a letter to the Secretary-General of the United Nations, requesting him, in his capacity as depositary of the Convention, to convene a Conference of the High Contracting Parties to review the provisions of the Convention. In the letter, the States parties also requested that a group of experts be established with a view to facilitating preparations for this Conference (document CCW/CONF.I/8/Rev.1, paragraph 3).

4. Accordingly, the Secretary-General established the Group of Governmental Experts to Prepare the Review Conference of the States parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects. The Group of Governmental Experts held four sessions in Geneva as follows: the first session took place from 28 February to 4 March 1994, the second from 16 to 27 May 1994, the third from 8 to 19 August 1994 and the fourth from 9 to 20 January 1995. A summary of the work of the Group of Governmental Experts as well as on participation in the Group's sessions is contained in document CCW/CONF.I/8/Rev.1, paragraphs 4 to 8.

II. Organization

5. In accordance with the decision of the Group of Governmental Experts, the first phase of the Review Conference was held in Vienna from 25 September to 13 October 1995 at the Austria Center Vienna and the Vienna International Centre. On 25 September, the Conference was opened by the Chairman of the Group of Governmental Experts, Mr. Johan Molander (Sweden), who was subsequently elected by acclamation as President of the Conference.

6. At its 1st plenary meeting, on 25 September 1995, the Conference also unanimously confirmed the nomination of Mr. Sohrab Kheradi, Deputy Director of the United Nations Centre for Disarmament Affairs, as Secretary-General of the Conference. The nomination had been made by the Secretary-General of the United Nations, following an invitation by the Group of Governmental Experts. At its 11th plenary meeting, on 22 April 1996, the President informed the Conference that the Secretary-General of the Conference, Mr. Sohrab Kheradi, was unable to attend the second resumed session and proposed that Mrs. Hannelore Hoppe, Senior Political Affairs Officer of the United Nations Centre for Disarmament Affairs, assume the responsibilities of Acting Secretary-General of the Conference. The Conference endorsed this proposal.

7. At its 1st plenary meeting, the Conference, in accordance with its Rules of Procedure, unanimously elected 10 Vice-Presidents from the following States parties:

Austria	Russian Federation
China	Slovakia
France	Tunisia
India	Ukraine
Mexico	United States of America

8. At the same meeting, the Conference also unanimously elected the Chairmen and Vice-Chairmen of the three Main Committees, the Drafting Committee and the Credentials Committee, as follows:

Main Committee I	Chairman	Mr. Tibor Tóth (Hungary)
	Vice-Chairman	Mr. Jaap Ramaker (Netherlands)
Main Committee II	Chairman	Mr. Jorge Morales Pedraza (Cuba)
	Vice-Chairman	Mr. Richard G. Starr (Australia)
Main Committee III	Chairman	Mr. Wolfgang Hoffmann (Germany)
	Vice-Chairman	Mr. Peter Poptchev (Bulgaria)
Drafting Committee	Chairman	Mr. Mark J. Moher (Canada)
	Vice-Chairman	Mr. Taoufik Jabeur (Tunisia)
Credentials Committee	Chairman	Mr. Zdzislaw Galicki (Poland)
	Vice-Chairman	Baron Alain Guillaume (Belgium)

9. The Conference also appointed, on the proposal of the President, representatives from the following three States parties as members of the Credentials Committee: China, Finland and Pakistan.

— Libreria - Suppl. ord. n. 140/L alla G.U. n. 193.

10. At its 8th plenary meeting, on 13 October 1995, the Conference adopted by consensus the text of the Protocol on Blinding Laser Weapons (Protocol IV).

11. At the same meeting, the Conference decided by consensus, that in view of the additional time needed to complete its work on Protocol II, it would continue in resumed sessions, to be held from 15 to 19 January 1996 and from 22 April to 3 May 1996, with a view to concluding the review and the amendment of Protocol II. The interim reports of the first phase of the Conference, held in Vienna, and of the first resumed session, held in January 1996 in Geneva, are contained in documents CCW/CONF.I/8/Rev.1 and CCW/CONF.I/11, respectively.

III. Participation

12. Representatives of 44 States parties to the Convention participated in the first phase of the Conference (25 September to 13 October 1995, Vienna), as follows:

Australia
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Canada
China
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
India
Ireland
Israel
Italy
Japan
Latvia
Liechtenstein
Mexico
Mongolia
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Poland
Russian Federation
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Tunisia
Ukraine
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United States of America
Uruguay

13. In accordance with Rule 1 of the Rules of Procedure, representatives of the following 40 States not parties to the Convention participated in the first phase of the Conference as observers:

Albania
Angola
Argentina
Bolivia
Brazil
Burundi
Cambodia
Chile
Colombia
Egypt
Ethiopia
Gabon
Holy See
Iceland
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Jordan
Libyan Arab Jamahiriya
Luxembourg
Morocco
Mozambique
Nicaragua
Oman
Paraguay
Peru
Philippines
Portugal
Republic of Korea
Republic of Moldova
Romania
Saudi Arabia
Singapore
South Africa
Sudan
Syrian Arab Republic
Thailand
Turkey
United Republic of Tanzania
Venezuela
Viet Nam

14. In accordance with Rules 46, 47 and 48 of the Rules of Procedure, representatives of the United Nations Children's Fund, the United Nations Department of Humanitarian Affairs, the United Nations Development Programme, the United Nations High Commissioner for Refugees, the European Community, the League of Arab States, the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and the Sovereign Order of Malta participated in the Conference as observers. In accordance with Rule 49 of the Rules of Procedure, representatives of 66 non-governmental organizations attended public meetings of the Conference and its Main Committees.

15. At the first resumed session (15-19 January 1996, Geneva), representatives of the following 43 States parties to the Convention participated in the session:

Australia	Germany	Norway
Austria	Greece	Pakistan
Belgium	Hungary	Poland
Bulgaria	India	Russian Federation
Canada	Ireland	Slovakia
China	Israel	Slovenia
Croatia	Italy	Spain
Cuba	Japan	Sweden
Cyprus	Latvia	Switzerland
Czech Republic	Liechtenstein	Tunisia
Denmark	Malta	Ukraine
Ecuador	Mexico	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Finland	Mongolia	United States of America
France	Netherlands	Uruguay
	New Zealand	

16. In accordance with Rule 1 of the Rules of Procedure, representatives of the following 33 States not parties to the Convention participated in the session as observers:

Afghanistan	Honduras	Portugal
Algeria	Indonesia	Republic of Korea
Angola	Iran (Islamic Republic of)	Romania
Argentina	Jordan	Singapore
Armenia	Libyan Arab Jamahiriya	South Africa
Bolivia	Luxembourg	Syrian Arab Republic
Brazil	Morocco	Thailand
Burundi	Nicaragua	Turkey
Chile	Nigeria	Union of Myanmar
Colombia	Peru	Viet Nam
Egypt	Philippines	
Holy See		

17. In accordance with Rules 46, 47 and 48 of the Rules of Procedure, representatives of the United Nations Children's Fund, the United Nations Department of Humanitarian Affairs, the United Nations High Commissioner for Refugees, the United Nations Institute for Disarmament Research, the League of Arab States, the International Committee of the Red Cross, the International

Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and the Sovereign Order of Malta participated in the session as observers. In accordance with Rule 49 of the Rules of Procedure, representatives of 25 non-governmental organizations attended public meetings of the session.

18. At the second resumed session (22 April to 3 May 1996, Geneva), representatives of the following 51 States parties to the Convention participated in the session:

Argentina
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Brazil
Bulgaria
Canada
China
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Finland
France
Germany
Greece
Guatemala
Hungary
India
Ireland
Israel
Italy
Japan
Jordan
Laos People's Democratic Republic
Latvia
Liechtenstein
Malta
Mexico
Mongolia
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Poland
Romania
Russian Federation
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Tunisia
Ukraine
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United States of America
Uruguay

19. In accordance with Rule 1 of the Rules of Procedure, representatives of the following 36 States not parties to the Convention participated in the session as observers:

Afghanistan
Algeria
Angola
Armenia
Azerbaijan
Bolivia
Burundi
Cambodia
Chad
Chile
Colombia
Egypt
El Salvador
Ethiopia
Holy See
Honduras
Iceland
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Luxembourg
Morocco
Mozambique
Nigeria
Peru
Philippines
Portugal
Republic of Korea
Singapore
Syrian Arab Republic
Thailand
Turkey
Union of Myanmar
Venezuela
Viet Nam
Zambia
Zimbabwe

20. In accordance with Rules 46, 47 and 48 of the Rules of Procedure, representatives of the United Nations Children's Fund, the United Nations Department of Humanitarian Affairs, the United Nations High Commissioner for Refugees, the United Nations Institute for Disarmament Research, the League of Arab States, the Organization of African Unity, the Organization of the

Islamic Conference, the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and the Sovereign Order of Malta participated in the session as observers. In accordance with Rule 49 of the Rules of Procedure, representatives of 70 non-governmental organizations attended public meetings of the session.

IV. Financial arrangements

21. At its 1st plenary meeting, on 25 September 1995, the Conference adopted the arrangements for meeting the costs of the Conference, as contained in document CCW/CONF.I/GE/22/Rev.1, in accordance with Rule 16 of the Rules of Procedure.

22. At its 9th meeting, on 15 January 1996, the Conference adopted the arrangements for meeting the costs of the resumed sessions, as contained in document CCW/CONF.I/10, in accordance with Rule 16 of the Rules of Procedure.

V. Work

23. Under the Presidency of Mr. Johan Molander, the Conference held 14 plenary meetings: eight meetings during its first phase in September/October in Vienna; two meetings during the first resumed session in January 1996; and four meetings during the second resumed session in April/May 1996. In addition, the Conference held a number of informal meetings.

24. At its 1st plenary meeting, on 25 September 1995, the Conference adopted its agenda (CCW/CONF.I/2) and its Rules of Procedure, as orally amended, (CCW/CONF.I/1). At the same meeting, the Conference adopted its programme of work and decided to distribute its work among the three Main Committees as follows:

(a) Main Committee I. Review of the scope and operation of the Convention and its annexed Protocols, consideration of any proposals relating to the Convention and preparation and consideration of the final documents;

(b) Main Committee II: Consideration of any proposal relating to the Protocols annexed to the Convention;

(c) Main Committee III: Consideration of proposals for additional Protocols to the Convention.

25. At its 2nd meeting, on 26 September 1995, the Conference received a message from the Secretary-General of the United Nations which was delivered through a video broadcast. At the first and the second resumed sessions, additional messages from the Secretary-General of the United Nations were delivered by Mr. Vladimir Petrovsky, Director-General of the United Nations Office at Geneva.

26. During the first phase of its work, the Conference held a general exchange of views from 26 to 28 September 1995. A number of delegations as well as non-governmental organizations participated in that exchange of views.

At the opening meeting of the second resumed session, on 22 April 1996, statements were made by a number of delegations as well as non-governmental organizations.

27. Main Committee I held 17 meetings: eight during the first phase of the Conference in September/October 1995, in Vienna, and nine meetings during the second resumed session in April/May 1996 in Geneva. Its report (CCW/CONF.I/MC.I/1), together with the draft Final Declaration of the Review Conference (document CCW/CONF.I/WP.1/Rev.1), were submitted to the Conference at the 13th plenary meeting, on 3 May 1996, at which time the Conference took note of the report.

28. Main Committee II held 10 meetings from 26 September to 10 October 1995 in Vienna. Pursuant to the decision taken by the Conference on 13 October 1995, work during the first resumed session in January 1996 in Geneva focused on Articles 2-6 of Protocol II and the Technical Annex and was carried out in the framework of open-ended informal consultations of the President of the Conference. In addition, a meeting of military experts was convened by the President on 18 January 1996, with a view to addressing relevant issues.

29. At its 10th plenary meeting, on 19 January 1996, the President submitted to the Conference a revised version of the President's text (CCW/CONF.I/WP.4/Rev.1), incorporating certain changes to Articles 2-6 and the Technical Annex of the draft amended Protocol II contained therein for the consideration of delegations, and to serve as a basis for the work of the concluding session of the Review Conference. The amended version of the President's text reflected the stage of negotiations as seen by the President and did not commit any delegation.

30. At its 11th plenary meeting, on 22 April 1996, the Conference, at the recommendation of the General Committee, decided that, in view of the developments during the first phase of the Conference in Vienna and subsequent developments at the first resumed session in January, work on Protocol II and its Technical Annex should be transferred to the Plenary and should continue in the form of consultations of the President and Friends of the Chair. Consequently, the Conference agreed that the President would continue consultations on the outstanding technical issues, i.e. new draft Articles 2-10 of Protocol II and the new draft Technical Annex as contained in document CCW/CONF.I/WP.4/Rev.1. Mr. Max Gevers (Netherlands) was appointed as Friend of the Chair on new draft Article 8 on "Transfers". Mr. José Viegas Filho (Brazil) was appointed as Friend of the Chair on new draft Article 11 on "Technological cooperation and assistance". Mr. Mark J. Moher (Canada) was appointed as Friend of the Chair on new draft Article 13 on "Consultations of High Contracting Parties" and on new draft Article 14 on "Compliance". The leaders of the delegations of India and the United Kingdom were entrusted with the task of undertaking consultations on new draft Article 12 on "Protection from the effects of minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices".

31. At the 12th plenary meeting, on 30 April 1996, the President presented to the Conference the amended Protocol II and the Technical Annex (document CCW/CONF.I/CRP.19), which also incorporated the results of the

consultations of the Friends of the Chair. At the same meeting, the Conference agreed to transmit it to the Drafting Committee for its consideration on the understanding that this did not commit any delegation to the amended Protocol.

32. Main Committee III held five meetings from 26 September to 6 October 1995 and submitted its report (CCW/CONF.I/4) to the Conference at its 7th meeting, on 12 October 1995, annexed to which was the draft text of the Protocol on Blinding Laser Weapons. At the same meeting, the Conference took note of this report and decided to transmit it to the Drafting Committee for its consideration.

33. The Credentials Committee held three meetings during the first phase of the Conference between 28 September and 11 October 1995 and submitted its report (CCW/CONF.I/6*) as orally amended, to the Conference at its 8th meeting, on 13 October 1995. At the same meeting, the Conference took note of this report. During the second resumed session, the Credentials Committee held three meetings, between 24 April 1996 and 2 May 1996 and submitted its report (CCW/CONF.I/CC/1) to the Conference at its 13th meeting. At its 14th meeting, the Conference approved the report of the Committee and adopted the draft resolution contained therein.

34. The Drafting Committee held one meeting on 12 October 1995. The Chairman of the Drafting Committee presented an oral report on the work of the Committee during the first phase of the Conference at the 8th plenary meeting, on 13 October 1995. During the second resumed session, the Drafting Committee held one meeting on 30 April 1996 and two meetings on 1 May 1996. The Chairman of the Committee made an oral report to the Conference at its 13th meeting. At the same meeting, the Conference took note of this report, which was later circulated as document CCW/CONF.I/DC/1.

VI. Documentation

35. A list of the documents of the Conference is contained in part II of the present document.

VII. Decisions and recommendations

36. At its 8th plenary meeting, on 13 October 1995, the Conference, by consensus, adopted the text of the Protocol on Blinding Laser Weapons (Protocol IV) (CCW/CONF.I/7) which is annexed to this document (Annex A). On 12 December 1995, the Secretary-General of the United Nations, in accordance with his function as depositary of the Convention and its Protocols, circulated Protocol IV to all States.

37. At its 14th plenary meeting, on 3 May 1996, the Conference adopted by consensus the amended Protocol II on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices which is annexed to the present document (Annex B).

38. At the time of adoption of the amended Protocol II, a number of States parties made statements with regard to the provisions of this Protocol. Those statements are reflected in the summary records of the meeting.

39. At the same meeting, the Conference adopted by consensus the Final Declaration of the Review Conference, as orally amended, which is annexed to the present document (Annex C).

40. Also at the same meeting, the Conference adopted its final report.

41. The Conference recommends the Protocol on Blinding Laser Weapons (Protocol IV) and Protocol II on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices, as amended on 3 May 1996, to States parties with a view to achieving the early entry into force of those instruments and the widest possible adherence to them. The Conference further recommends to all States that have not yet done so to take all necessary measures to become parties, as soon as possible, to the Convention, including Protocol I, Protocol III, Protocol IV and Protocol II as amended on 3 May 1996.

Annex A

ADDITIONAL PROTOCOL
TO THE CONVENTION ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON
THE USE OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS WHICH
MAY BE DEEMED TO BE EXCESSIVELY INJURIOUS
OR TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS

ARTICLE 1: ADDITIONAL PROTOCOL

The following protocol shall be annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects ("the Convention") as Protocol IV:

"Protocol on Blinding Laser Weapons
(Protocol IV)

Article 1

It is prohibited to employ laser weapons specifically designed, as their sole combat function or as one of their combat functions, to cause permanent blindness to unenhanced vision, that is to the naked eye or to the eye with corrective eyesight devices. The High Contracting Parties shall not transfer such weapons to any State or non-State entity.

Article 2

In the employment of laser systems, the High Contracting Parties shall take all feasible precautions to avoid the incidence of permanent blindness to unenhanced vision. Such precautions shall include training of their armed forces and other practical measures.

Article 3

Blinding as an incidental or collateral effect of the legitimate military employment of laser systems, including laser systems used against optical equipment, is not covered by the prohibition of this Protocol.

Article 4

For the purpose of this Protocol 'permanent blindness' means irreversible and uncorrectable loss of vision which is seriously disabling with no prospect of recovery. Serious disability is equivalent to visual acuity of less than 20/200 Snellen measured using both eyes."

ARTICLE 2: ENTRY INTO FORCE

This Protocol shall enter into force as provided in paragraphs 3 and 4 of Article 5 of the Convention.

Annex B

PROTOCOL ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON
THE USE OF MINES, BOOBY-TRAPS
AND OTHER DEVICES AS AMENDED ON 3 MAY 1996
(PROTOCOL II AS AMENDED ON 3 MAY 1996)
ANNEXED TO THE CONVENTION
ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE
OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAY BE DEEMED
TO BE EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO HAVE
INDISCRIMINATE EFFECTS

ARTICLE 1: AMENDED PROTOCOL

The Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices (Protocol II), annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects ("the Convention") is hereby amended. The text of the Protocol as amended shall read as follows:

**"Protocol on Prohibitions or Restrictions on
the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices
as Amended on 3 May 1996
(Protocol II as amended on 3 May 1996)**

Article 1

Scope of application

1. This Protocol relates to the use on land of the mines, booby-traps and other devices, defined herein, including mines laid to interdict beaches, waterway crossings or river crossings, but does not apply to the use of anti-ship mines at sea or in inland waterways.

2. This Protocol shall apply, in addition to situations referred to in Article 1 of this Convention, to situations referred to in Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949. This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts.

3. In case of armed conflicts not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each party to the conflict shall be bound to apply the prohibitions and restrictions of this Protocol.

4. Nothing in this Protocol shall be invoked for the purpose of affecting the sovereignty of a State or the responsibility of the Government, by all legitimate means, to maintain or re-establish law and order in the State or to defend the national unity and territorial integrity of the State.

5. Nothing in this Protocol shall be invoked as a justification for intervening, directly or indirectly, for any reason whatever, in the armed conflict or in the internal or external affairs of the High Contracting Party in the territory of which that conflict occurs.

6. The application of the provisions of this Protocol to parties to a conflict, which are not High Contracting Parties that have accepted this Protocol, shall not change their legal status or the legal status of a disputed territory, either explicitly or implicitly.

Article 2

Definitions

For the purpose of this Protocol:

1. "Mine" means a munition placed under, on or near the ground or other surface area and designed to be exploded by the presence, proximity or contact of a person or vehicle.

2. "Remotely-delivered mine" means a mine not directly emplaced but delivered by artillery, missile, rocket, mortar, or similar means, or dropped from an aircraft. Mines delivered from a land-based system from less than 500 metres are not considered to be "remotely delivered", provided that they are used in accordance with Article 5 and other relevant Articles of this Protocol.

3. "Anti-personnel mine" means a mine primarily designed to be exploded by the presence, proximity or contact of a person and that will incapacitate, injure or kill one or more persons.

4. "Booby-trap" means any device or material which is designed, constructed, or adapted to kill or injure, and which functions unexpectedly when a person disturbs or approaches an apparently harmless object or performs an apparently safe act.

5. "Other devices" means manually-emplaced munitions and devices including improvised explosive devices designed to kill, injure or damage and which are actuated manually, by remote control or automatically after a lapse of time.

6. "Military objective" means, so far as objects are concerned, any object which by its nature, location, purpose or use makes an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.

7. "Civilian objects" are all objects which are not military objectives as defined in paragraph 6 of this Article.

8. "Minefield" is a defined area in which mines have been emplaced and "mined area" is an area which is dangerous due to the presence of mines. "Phoney minefield" means an area free of mines that simulates a minefield. The term "minefield" includes phoney minefields.

9. "Recording" means a physical, administrative and technical operation designed to obtain, for the purpose of registration in official records, all available information facilitating the location of minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices.

10. "Self-destruction mechanism" means an incorporated or externally attached automatically-functioning mechanism which secures the destruction of the munition into which it is incorporated or to which it is attached.

11. "Self-neutralization mechanism" means an incorporated automatically-functioning mechanism which renders inoperable the munition into which it is incorporated.

12. "Self-deactivating" means automatically rendering a munition inoperable by means of the irreversible exhaustion of a component, for example, a battery, that is essential to the operation of the munition.

13. "Remote control" means control by commands from a distance.

14. "Anti-handling device" means a device intended to protect a mine and which is part of, linked to, attached to or placed under the mine and which activates when an attempt is made to tamper with the mine.

15. "Transfer" involves, in addition to the physical movement of mines into or from national territory, the transfer of title to and control over the mines, but does not involve the transfer of territory containing emplaced mines.

Article 3

General restrictions on the use of mines, booby-traps and other devices

1. This Article applies to:

(a) mines;

(b) booby-traps; and

(c) other devices.

2. Each High Contracting Party or party to a conflict is, in accordance with the provisions of this Protocol, responsible for all mines, booby-traps, and other devices employed by it and undertakes to clear, remove, destroy or maintain them as specified in Article 10 of this Protocol.

3. It is prohibited in all circumstances to use any mine, booby-trap or other device which is designed or of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.

4. Weapons to which this Article applies shall strictly comply with the standards and limitations specified in the Technical Annex with respect to each particular category.

5. It is prohibited to use mines, booby-traps or other devices which employ a mechanism or device specifically designed to detonate the munition by the presence of commonly available mine detectors as a result of their magnetic or other non-contact influence during normal use in detection operations.

6. It is prohibited to use a self-deactivating mine equipped with an anti-handling device that is designed in such a manner that the anti-handling device is capable of functioning after the mine has ceased to be capable of functioning.

7. It is prohibited in all circumstances to direct weapons to which this Article applies, either in offence, defence or by way of reprisals, against the civilian population as such or against individual civilians or civilian objects.

8. The indiscriminate use of weapons to which this Article applies is prohibited. Indiscriminate use is any placement of such weapons:

(a) which is not on, or directed against, a military objective. In case of doubt as to whether an object which is normally dedicated to civilian purposes, such as a place of worship, a house or other dwelling or a school, is being used to make an effective contribution to military action, it shall be presumed not to be so used;

(b) which employs a method or means of delivery which cannot be directed at a specific military objective; or

(c) which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.

9. Several clearly separated and distinct military objectives located in a city, town, village or other area containing a similar concentration of civilians or civilian objects are not to be treated as a single military objective.

10. All feasible precautions shall be taken to protect civilians from the effects of weapons to which this Article applies. Feasible precautions are those precautions which are practicable or practically possible taking into account all circumstances ruling at the time, including humanitarian and military considerations. These circumstances include, but are not limited to:

(a) the short- and long-term effect of mines upon the local civilian population for the duration of the minefield;

(b) possible measures to protect civilians (for example, fencing, signs, warning and monitoring);

(c) the availability and feasibility of using alternatives; and

(d) the short- and long-term military requirements for a minefield.

11. Effective advance warning shall be given of any emplacement of mines, booby-traps and other devices which may affect the civilian population, unless circumstances do not permit.

Article 4

Restrictions on the use of anti-personnel mines

It is prohibited to use anti-personnel mines which are not detectable, as specified in paragraph 2 of the Technical Annex.

Article 5

Restrictions on the use of anti-personnel mines other than remotely-delivered mines

1. This Article applies to anti-personnel mines other than remotely-delivered mines.

2. It is prohibited to use weapons to which this Article applies which are not in compliance with the provisions on self-destruction and self-deactivation in the Technical Annex, unless:

(a) such weapons are placed within a perimeter-marked area which is monitored by military personnel and protected by fencing or other means, to ensure the effective exclusion of civilians from the area. The marking must be of a distinct and durable character and must at least be visible to a person who is about to enter the perimeter-marked area; and

(b) such weapons are cleared before the area is abandoned, unless the area is turned over to the forces of another State which accept responsibility for the maintenance of the protections required by this Article and the subsequent clearance of those weapons.

3. A party to a conflict is relieved from further compliance with the provisions of sub-paragraphs 2 (a) and 2 (b) of this Article only if such compliance is not feasible due to forcible loss of control of the area as a result of enemy military action, including situations where direct enemy military action makes it impossible to comply. If that party regains control of the area, it shall resume compliance with the provisions of sub-paragraphs 2 (a) and 2 (b) of this Article.

4. If the forces of a party to a conflict gain control of an area in which weapons to which this Article applies have been laid, such forces shall, to the maximum extent feasible, maintain and, if necessary, establish the protections required by this Article until such weapons have been cleared.

5. All feasible measures shall be taken to prevent the unauthorized removal, defacement, destruction or concealment of any device, system or material used to establish the perimeter of a perimeter-marked area.

6. Weapons to which this Article applies which propel fragments in a horizontal arc of less than 90 degrees and which are placed on or above the ground may be used without the measures provided for in sub-paragraph 2 (a) of this Article for a maximum period of 72 hours, if:

(a) they are located in immediate proximity to the military unit that emplaced them; and

(b) the area is monitored by military personnel to ensure the effective exclusion of civilians.

Article 6

Restrictions on the use of remotely-delivered mines

1. It is prohibited to use remotely-delivered mines unless they are recorded in accordance with sub-paragraph 1 (b) of the Technical Annex.

2. It is prohibited to use remotely-delivered anti-personnel mines which are not in compliance with the provisions on self-destruction and self-deactivation in the Technical Annex.

3. It is prohibited to use remotely-delivered mines other than anti-personnel mines, unless, to the extent feasible, they are equipped with an effective self-destruction or self-neutralization mechanism and have a back-up self-deactivation feature, which is designed so that the mine will no longer function as a mine when the mine no longer serves the military purpose for which it was placed in position.

4. Effective advance warning shall be given of any delivery or dropping of remotely-delivered mines which may affect the civilian population, unless circumstances do not permit.

Article 7

Prohibitions on the use of booby-traps and other devices

1. Without prejudice to the rules of international law applicable in armed conflict relating to treachery and perfidy, it is prohibited in all circumstances to use booby-traps and other devices which are in any way attached to or associated with:

(a) internationally recognized protective emblems, signs or signals;

(b) sick, wounded or dead persons;

(c) burial or cremation sites or graves;

(d) medical facilities, medical equipment, medical supplies or medical transportation;

(e) children's toys or other portable objects or products specially designed for the feeding, health, hygiene, clothing or education of children;

(f) food or drink;

(g) kitchen utensils or appliances except in military establishments, military locations or military supply depots;

(h) objects clearly of a religious nature;

(i) historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples; or

(j) animals or their carcasses.

2. It is prohibited to use booby-traps or other devices in the form of apparently harmless portable objects which are specifically designed and constructed to contain explosive material.

3. Without prejudice to the provisions of Article 3, it is prohibited to use weapons to which this Article applies in any city, town, village or other area containing a similar concentration of civilians in which combat between ground forces is not taking place or does not appear to be imminent, unless either:

(a) they are placed on or in the close vicinity of a military objective; or

(b) measures are taken to protect civilians from their effects, for example, the posting of warning sentries, the issuing of warnings or the provision of fences.

Article 8

Transfers

1. In order to promote the purposes of this Protocol, each High Contracting Party:

(a) undertakes not to transfer any mine the use of which is prohibited by this Protocol;

(b) undertakes not to transfer any mine to any recipient other than a State or a State agency authorized to receive such transfers;

(c) undertakes to exercise restraint in the transfer of any mine the use of which is restricted by this Protocol. In particular, each High

Contracting Party undertakes not to transfer any anti-personnel mines to States which are not bound by this Protocol, unless the recipient State agrees to apply this Protocol; and

(d) undertakes to ensure that any transfer in accordance with this Article takes place in full compliance, by both the transferring and the recipient State, with the relevant provisions of this Protocol and the applicable norms of international humanitarian law.

2. In the event that a High Contracting Party declares that it will defer compliance with specific provisions on the use of certain mines, as provided for in the Technical Annex, sub-paragraph 1 (a) of this Article shall however apply to such mines.

3. All High Contracting Parties, pending the entry into force of this Protocol, will refrain from any actions which would be inconsistent with sub-paragraph 1 (a) of this Article.

Article 9

Recording and use of information on minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices

1. All information concerning minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices shall be recorded in accordance with the provisions of the Technical Annex.

2. All such records shall be retained by the parties to a conflict, who shall, without delay after the cessation of active hostilities, take all necessary and appropriate measures, including the use of such information, to protect civilians from the effects of minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices in areas under their control.

At the same time, they shall also make available to the other party or parties to the conflict and to the Secretary-General of the United Nations all such information in their possession concerning minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices laid by them in areas no longer under their control; provided, however, subject to reciprocity, where the forces of a party to a conflict are in the territory of an adverse party, either party may withhold such information from the Secretary-General and the other party, to the extent that security interests require such withholding, until neither party is in the territory of the other. In the latter case, the information withheld shall be disclosed as soon as those security interests permit. Wherever possible, the parties to the conflict shall seek, by mutual agreement, to provide for the release of such information at the earliest possible time in a manner consistent with the security interests of each party.

3. This Article is without prejudice to the provisions of Articles 10 and 12 of this Protocol.

Article 10

Removal of minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices and international cooperation

1. Without delay after the cessation of active hostilities, all minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices shall be cleared, removed, destroyed or maintained in accordance with Article 3 and paragraph 2 of Article 5 of this Protocol.

2. High Contracting Parties and parties to a conflict bear such responsibility with respect to minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices in areas under their control.

3. With respect to minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices laid by a party in areas over which it no longer exercises control, such party shall provide to the party in control of the area pursuant to paragraph 2 of this Article, to the extent permitted by such party, technical and material assistance necessary to fulfil such responsibility.

4. At all times necessary, the parties shall endeavour to reach agreement, both among themselves and, where appropriate, with other States and with international organizations, on the provision of technical and material assistance, including, in appropriate circumstances, the undertaking of joint operations necessary to fulfil such responsibilities.

Article 11

Technological cooperation and assistance

1. Each High Contracting Party undertakes to facilitate and shall have the right to participate in the fullest possible exchange of equipment, material and scientific and technological information concerning the implementation of this Protocol and means of mine clearance. In particular, High Contracting Parties shall not impose undue restrictions on the provision of mine clearance equipment and related technological information for humanitarian purposes.

2. Each High Contracting Party undertakes to provide information to the database on mine clearance established within the United Nations System, especially information concerning various means and technologies of mine clearance, and lists of experts, expert agencies or national points of contact on mine clearance.

3. Each High Contracting Party in a position to do so shall provide assistance for mine clearance through the United Nations System, other international bodies or on a bilateral basis, or contribute to the United Nations Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Clearance.

4. Requests by High Contracting Parties for assistance, substantiated by relevant information, may be submitted to the United Nations, to other appropriate bodies or to other States. These requests may be submitted to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit them to all High Contracting Parties and to relevant international organizations.

5. In the case of requests to the United Nations, the Secretary-General of the United Nations, within the resources available to the Secretary-General of the United Nations, may take appropriate steps to assess the situation and, in cooperation with the requesting High Contracting Party, determine the appropriate provision of assistance in mine clearance or implementation of the Protocol. The Secretary-General may also report to High Contracting Parties on any such assessment as well as on the type and scope of assistance required.

6. Without prejudice to their constitutional and other legal provisions, the High Contracting Parties undertake to cooperate and transfer technology to facilitate the implementation of the relevant prohibitions and restrictions set out in this Protocol.

7. Each High Contracting Party has the right to seek and receive technical assistance, where appropriate, from another High Contracting Party on specific relevant technology, other than weapons technology, as necessary and feasible, with a view to reducing any period of deferral for which provision is made in the Technical Annex.

Article 12

Protection from the effects of minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices

1. Application

(a) With the exception of the forces and missions referred to in sub-paragraph 2 (a) (i) of this Article, this Article applies only to missions which are performing functions in an area with the consent of the High Contracting Party on whose territory the functions are performed.

(b) The application of the provisions of this Article to parties to a conflict which are not High Contracting Parties shall not change their legal status or the legal status of a disputed territory, either explicitly or implicitly.

(c) The provisions of this Article are without prejudice to existing international humanitarian law, or other international instruments as applicable, or decisions by the Security Council of the United Nations, which provide for a higher level of protection to personnel functioning in accordance with this Article.

2. Peace-keeping and certain other forces and missions

(a) This paragraph applies to:

(i) any United Nations force or mission performing peace-keeping, observation or similar functions in any area in accordance with the Charter of the United Nations; and

(ii) any mission established pursuant to Chapter VIII of the Charter of the United Nations and performing its functions in the area of a conflict.

(b) Each High Contracting Party or party to a conflict, if so requested by the head of a force or mission to which this paragraph applies, shall:

(i) so far as it is able, take such measures as are necessary to protect the force or mission from the effects of mines, booby-traps and other devices in any area under its control;

(ii) if necessary in order effectively to protect such personnel, remove or render harmless, so far as it is able, all mines, booby-traps and other devices in that area; and

(iii) inform the head of the force or mission of the location of all known minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices in the area in which the force or mission is performing its functions and, so far as is feasible, make available to the head of the force or mission all information in its possession concerning such minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices.

3. Humanitarian and fact-finding missions of the United Nations System

(a) This paragraph applies to any humanitarian or fact-finding mission of the United Nations System.

(b) Each High Contracting Party or party to a conflict, if so requested by the head of a mission to which this paragraph applies, shall:

(i) provide the personnel of the mission with the protections set out in sub-paragraph 2(b)(i) of this Article; and

(ii) if access to or through any place under its control is necessary for the performance of the mission's functions and in order to provide the personnel of the mission with safe passage to or through that place:

(aa) unless on-going hostilities prevent, inform the head of the mission of a safe route to that place if such information is available; or

(bb) if information identifying a safe route is not provided in accordance with sub-paragraph (aa), so far as is necessary and feasible, clear a lane through minefields.

4. Missions of the International Committee of the Red Cross

(a) This paragraph applies to any mission of the International Committee of the Red Cross performing functions with the consent of the host State or States as provided for by the Geneva Conventions of 12 August 1949 and, where applicable, their Additional Protocols.

(b) Each High Contracting Party or party to a conflict, if so requested by the head of a mission to which this paragraph applies, shall:

(i) provide the personnel of the mission with the protections set out in sub-paragraph 2 (b) (i) of this Article; and

(ii) take the measures set out in sub-paragraph 3 (b) (ii) of this Article.

5. Other humanitarian missions and missions of inquiry

(a) In so far as paragraphs 2, 3 and 4 of this Article do not apply to them, this paragraph applies to the following missions when they are performing functions in the area of a conflict or to assist the victims of a conflict:

(i) any humanitarian mission of a national Red Cross or Red Crescent society or of their International Federation;

(ii) any mission of an impartial humanitarian organization, including any impartial humanitarian demining mission; and

(iii) any mission of enquiry established pursuant to the provisions of the Geneva Conventions of 12 August 1949 and, where applicable, their Additional Protocols.

(b) Each High Contracting Party or party to a conflict, if so requested by the head of a mission to which this paragraph applies, shall, so far as is feasible:

(i) provide the personnel of the mission with the protections set out in sub-paragraph 2 (b) (i) of this Article; and

(ii) take the measures set out in sub-paragraph 3 (b) (ii) of this Article.

6. Confidentiality

All information provided in confidence pursuant to this Article shall be treated by the recipient in strict confidence and shall not be released outside the force or mission concerned without the express authorization of the provider of the information.

7. Respect for laws and regulations

Without prejudice to such privileges and immunities as they may enjoy or to the requirements of their duties, personnel participating in the forces and missions referred to in this Article shall:

(a) respect the laws and regulations of the host State; and

(b) refrain from any action or activity incompatible with the impartial and international nature of their duties.

Article 13

Consultations of High Contracting Parties

1. The High Contracting Parties undertake to consult and cooperate with each other on all issues related to the operation of this Protocol. For this purpose, a conference of High Contracting Parties shall be held annually.

2. Participation in the annual conferences shall be determined by their agreed Rules of Procedure.

3. The work of the conference shall include:

(a) review of the operation and status of this Protocol;

(b) consideration of matters arising from reports by High Contracting Parties according to paragraph 4 of this Article;

(c) preparation for review conferences; and

(d) consideration of the development of technologies to protect civilians against indiscriminate effects of mines.

4. The High Contracting Parties shall provide annual reports to the Depositary, who shall circulate them to all High Contracting Parties in advance of the conference, on any of the following matters:

(a) dissemination of information on this Protocol to their armed forces and to the civilian population;

(b) mine clearance and rehabilitation programmes;

(c) steps taken to meet technical requirements of this Protocol and any other relevant information pertaining thereto;

(d) legislation related to this Protocol;

(e) measures taken on international technical information exchange, on international cooperation on mine clearance, and on technical cooperation and assistance; and

(f) other relevant matters.

5. The cost of the Conference of High Contracting Parties shall be borne by the High Contracting Parties and States not parties participating in the work of the conference, in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately.

Article 14

Compliance

1. Each High Contracting Party shall take all appropriate steps, including legislative and other measures, to prevent and suppress violations of this Protocol by persons or on territory under its jurisdiction or control.

2. The measures envisaged in paragraph 1 of this Article include appropriate measures to ensure the imposition of penal sanctions against persons who, in relation to an armed conflict and contrary to the provisions of this Protocol, wilfully kill or cause serious injury to civilians and to bring such persons to justice.

3. Each High Contracting Party shall also require that its armed forces issue relevant military instructions and operating procedures and that armed forces personnel receive training commensurate with their duties and responsibilities to comply with the provisions of this Protocol.

4. The High Contracting Parties undertake to consult each other and to cooperate with each other bilaterally, through the Secretary-General of the United Nations or through other appropriate international procedures, to resolve any problems that may arise with regard to the interpretation and application of the provisions of this Protocol.

Technical Annex

1. Recording

(a) Recording of the location of mines other than remotely-delivered mines, minefields, mined areas, booby-traps and other devices shall be carried out in accordance with the following provisions:

(i) the location of the minefields, mined areas and areas of booby-traps and other devices shall be specified accurately by relation to the coordinates of at least two reference points and the estimated dimensions of the area containing these weapons in relation to those reference points;

(ii) maps, diagrams or other records shall be made in such a way as to indicate the location of minefields, mined areas, booby-traps and other devices in relation to reference points, and these records shall also indicate their perimeters and extent; and

(iii) for purposes of detection and clearance of mines, booby-traps and other devices, maps, diagrams or other records shall contain complete information on the type, number, emplacing method, type of fuse and life time, date and time of laying, anti-handling devices (if any) and other relevant information on all these weapons laid. Whenever feasible the minefield record shall show the exact location of every mine, except in row minefields where the row location is sufficient. The precise location and operating mechanism of each booby-trap laid shall be individually recorded.

(b) The estimated location and area of remotely-delivered mines shall be specified by coordinates of reference points (normally corner points) and shall be ascertained and when feasible marked on the ground at the earliest opportunity. The total number and type of mines laid, the date and time of laying and the self-destruction time periods shall also be recorded.

(c) Copies of records shall be held at a level of command sufficient to guarantee their safety as far as possible.

(d) The use of mines produced after the entry into force of this Protocol is prohibited unless they are marked in English or in the respective national language or languages with the following information:

(i) name of the country of origin;

(ii) month and year of production; and

(iii) serial number or lot number.

The marking should be visible, legible, durable and resistant to environmental effects, as far as possible.

2. Specifications on detectability

(a) With respect to anti-personnel mines produced after 1 January 1997, such mines shall incorporate in their construction a material or device that enables the mine to be detected by commonly-available technical mine detection equipment and provides a response signal equivalent to a signal from 8 grammes or more of iron in a single coherent mass.

(b) With respect to anti-personnel mines produced before 1 January 1997, such mines shall either incorporate in their construction, or have attached prior to their emplacement, in a manner not easily removable, a material or device that enables the mine to be detected by commonly-available technical mine detection equipment and provides a response signal equivalent to a signal from 8 grammes or more of iron in a single coherent mass.

(c) In the event that a High Contracting Party determines that it cannot immediately comply with sub-paragraph (b), it may declare at the time of its notification of consent to be bound by this Protocol that it will defer compliance with sub-paragraph (b) for a period not to exceed 9 years from the entry into force of this Protocol. In the meantime it shall, to the extent feasible, minimize the use of anti-personnel mines that do not so comply.

3. Specifications on self-destruction and self-deactivation

(a) All remotely-delivered anti-personnel mines shall be designed and constructed so that no more than 10% of activated mines will fail to self-destruct within 30 days after emplacement, and each mine shall have a back-up self-deactivation feature designed and constructed so that, in combination with the self-destruction mechanism, no more than one in one thousand activated mines will function as a mine 120 days after emplacement.

(b) All non-remotely delivered anti-personnel mines, used outside marked areas, as defined in Article 5 of this Protocol, shall comply with the requirements for self-destruction and self-deactivation stated in sub-paragraph (a).

(c) In the event that a High Contracting Party determines that it cannot immediately comply with sub-paragraphs (a) and/or (b), it may declare at the time of its notification of consent to be bound by this Protocol, that it will, with respect to mines produced prior to the entry into force of this Protocol, defer compliance with sub-paragraphs (a) and/or (b) for a period not to exceed 9 years from the entry into force of this Protocol.

During this period of deferral, the High Contracting Party shall:

(i) undertake to minimize, to the extent feasible, the use of anti-personnel mines that do not so comply; and

(ii) with respect to remotely-delivered anti-personnel mines, comply with either the requirements for self-destruction or the requirements for self-deactivation and, with respect to other anti-personnel mines comply with at least the requirements for self-deactivation.

4. International signs for minefields and mined areas

Signs similar to the example attached and as specified below shall be utilized in the marking of minefields and mined areas to ensure their visibility and recognition by the civilian population:

(a) size and shape: a triangle or square no smaller than 28 centimetres (11 inches) by 20 centimetres (7.9 inches) for a triangle, and 15 centimetres (6 inches) per side for a square;

(b) colour: red or orange with a yellow reflecting border;

(c) symbol: the symbol illustrated in the Attachment, or an alternative readily recognizable in the area in which the sign is to be displayed as identifying a dangerous area;

(d) language: the sign should contain the word "mines" in one of the six official languages of the Convention (Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish) and the language or languages prevalent in that area; and

(e) spacing: signs should be placed around the minefield or mined area at a distance sufficient to ensure their visibility at any point by a civilian approaching the area."

Warning Sign for Areas Containing Mines
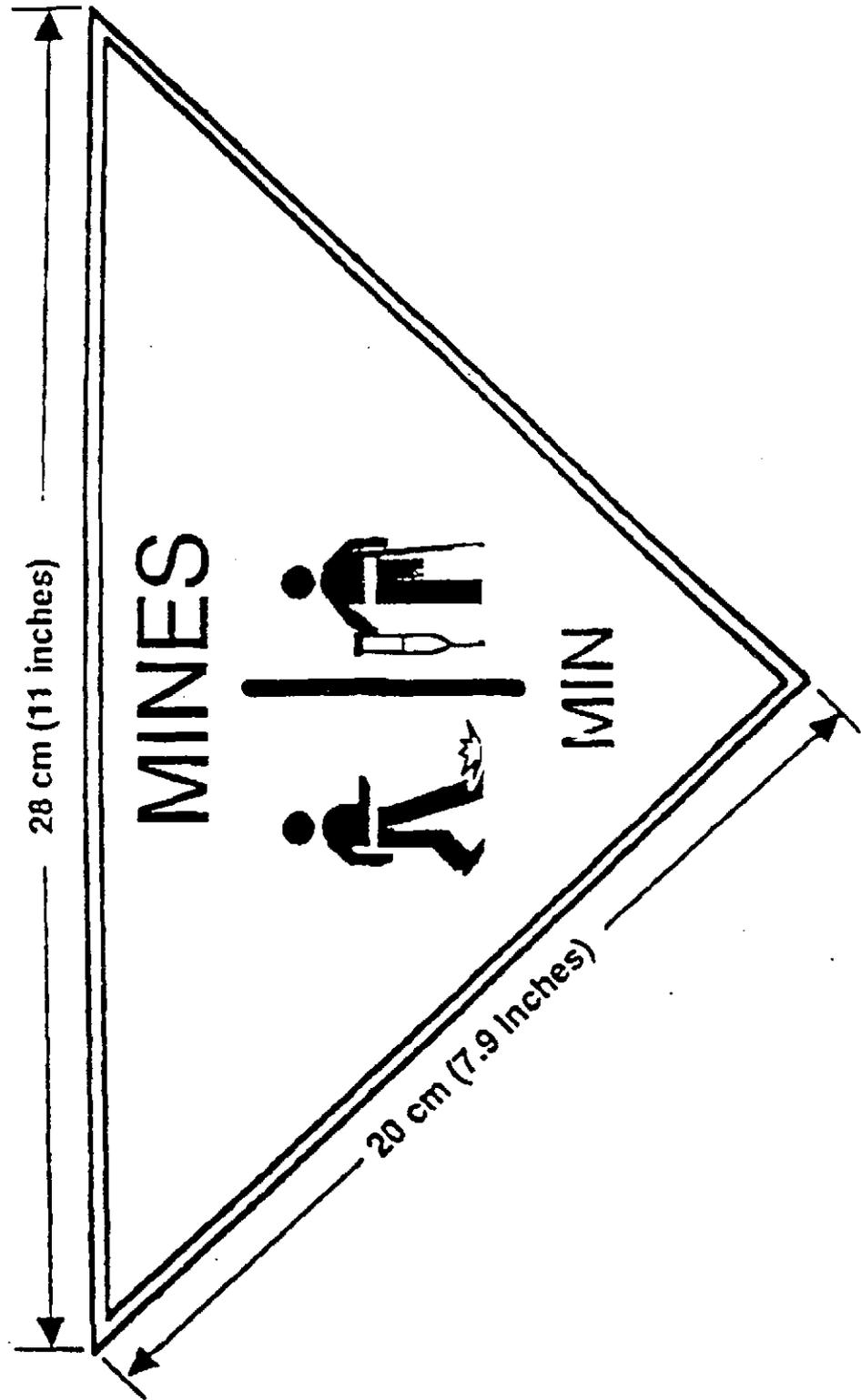
ARTICLE 2: ENTRY INTO FORCE

This amended Protocol shall enter into force as provided for in paragraph 1 (b) of Article 8 of the Convention.

Annex C

Final Declaration

THE HIGH CONTRACTING PARTIES TO THE CONVENTION ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAY BE DEEMED TO BE EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS, WHICH MET IN VIENNA FROM 25 SEPTEMBER TO 13 OCTOBER 1995, THEN IN GENEVA FROM 15 TO 19 JANUARY 1996 FOR THE FIRST RESUMED SESSION AND IN GENEVA FROM 22 APRIL TO 3 MAY 1996 FOR THE SECOND RESUMED SESSION, TO REVIEW THE SCOPE AND OPERATION OF THE CONVENTION AND THE PROTOCOLS ANNEXED THERETO AND TO CONSIDER ANY PROPOSAL FOR AMENDMENTS OF THE CONVENTION OR OF THE EXISTING PROTOCOLS, AS WELL AS PROPOSALS FOR ADDITIONAL PROTOCOLS RELATING TO OTHER CATEGORIES OF CONVENTIONAL WEAPONS NOT COVERED BY THE EXISTING ANNEXED PROTOCOLS

Deeply concerned that the indiscriminate effects of the irresponsible use of land-mines, particularly anti-personnel land-mines, are estimated to kill or maim hundreds of people each week, mostly unarmed civilians, obstruct economic development and reconstruction and have other severe consequences, which include inhibiting the repatriation of refugees and the return of internally displaced persons,

Gravely concerned with the suffering and casualties caused to civilians by the irresponsible use, as well as the proliferation of land-mines, booby-traps and other devices, in particular the acute problem of anti-personnel land-mines,

Reaffirming the need to reinforce international cooperation in the area of prohibitions or restrictions on the use of certain conventional weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects,

Reaffirming their conviction that a general and verifiable agreement on prohibitions or restrictions on the use of certain conventional weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects would significantly reduce the suffering of civilians and combatants,

Welcoming the adoption of an amended Protocol II on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices,

Noting that remotely delivered anti-personnel mines can pose a grave danger to civilian life and livelihood, especially due to the nature of the delivery and the consequent difficulty in marking and fencing them,

Reaffirming also the need to reinforce international cooperation in the area of mine clearance and to devote greater resources towards that end,

Recognizing the important role that the international community, particularly States involved in the deployment of mines, can play in assisting in mine clearance in affected countries through the provision of necessary maps and information and appropriate technical and material assistance to remove or otherwise render ineffective existing minefields, mines and booby-traps,

4. — Libreria - Suppl. ord. n. 140/L alla G.U. n. 193.

Expressing their appreciation of the financial contributions provided by States and regional organizations to the United Nations Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Clearance and for the contributions in kind provided to the demining stand-by capacity of the United Nations,

Noting the national moratoria and other unilateral measures on halting the production, export, transfer or sale, on reducing stockpiles and on adopting legislation aimed at the total elimination of anti-personnel land-mines,

Noting also that a number of States have further abstained from the acquisition, production, transfer and stockpiling of anti-personnel land-mines,

Noting the fact that a growing number of States, international, regional and non-governmental organizations do their utmost to achieve urgently the total elimination of anti-personnel land-mines,

Conscious of the urgent need to counter the silent and invisible threat to human sight posed by the threat of blinding laser weapons,

Welcoming the adoption of Protocol IV on Blinding Laser Weapons as a codification and progressive development of the rules of international law,

Noting that a number of issues could be considered in the future, for example at a review conference, taking into account scientific and technological developments, including the questions of prohibition on the use, production, stockpiling and transfer of blinding laser weapons and the question of compliance with regard to such weapons, as well as other pertinent issues, such as the definition of "permanent blindness", including the concept of field of vision,

Recognizing the specific role of the International Committee of the Red Cross and encouraging it to continue to work to facilitate further ratification and accession to the Convention, to disseminate its contents and to lend its expertise to future review conferences,

Acknowledging the invaluable humanitarian efforts of non-governmental organizations in armed conflicts and welcoming the expertise they have brought to the Review Conference itself,

SOLEMNLY DECLARE:

- Their commitment to respect the objectives and provisions of the Convention and its annexed Protocols as an authoritative international instrument governing the use of certain conventional weapons, which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects,

- Their determination to call upon all States that have not yet done so to take all measures to become parties, as soon as possible, to the Convention and its annexed Protocols and upon successor States to take appropriate measures so that ultimately this instrument will be universal,

- Their conviction that States should strive towards the goal of the eventual elimination of anti-personnel land-mines, consistent with the terms of the United Nations General Assembly Resolution 50/70 (O),

- Their commitment to continue to strive for a complete ban on transfer of all anti-personnel land-mines in the context of their eventual elimination consistent with the terms of the United Nations General Assembly Resolution 50/70 (O),

- Their satisfaction at the adoption of an amended Protocol II on mines, booby-traps and other devices,

- That the prohibitions and restrictions on the use and transfer of anti-personnel mines in Protocol II shall facilitate and advance the achievement of the ultimate goal of the eventual elimination of anti-personnel mines, consistent with the terms of the United Nations General Assembly Resolution 50/70 (O),

- The importance they attach to the earliest possible entry into force of the amended Protocol, and their desire that all States, pending its entry into force, respect and ensure respect for the substantive provisions of the amended Protocol to the fullest extent possible,

- Their commitment to keep the provisions of Protocol II under review in order to ensure that the concerns regarding the weapons it covers are addressed,

- That nothing in the amended Protocol II shall be invoked as affecting the Purposes and Principles contained in the Charter of the United Nations,

- Their commitment to ban all remotely delivered mines without effective self-deactivation features and either self-destruction or self-neutralization mechanisms and their recognition of the need to strive for a ban on all remotely delivered anti-personnel mines as viable alternatives are developed that significantly reduce the risk to the civilian population,

- Their recognition of the importance for the purposes of facilitating and accelerating mine-clearance of the application of the prohibition of the use of non-detectable anti-personnel mines,

- Their commitment to reinforce international cooperation for mine clearance, the development and dissemination of more effective technologies for mine clearance and the transfer of technology to facilitate the implementation of the prohibitions and restrictions set out in Protocol II and to seek to devote the resources necessary for this purpose,

- Their commitment to assist, to the extent feasible, impartial humanitarian demining missions, operating with the consent of the host State and/or the relevant States parties to the conflict, in particular by providing all necessary information in their possession covering the location of all known minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices in the area in which the mission is performing its functions,

- Their recognition that the growing number of national moratoria and other unilateral measures restricting or halting the production, use, export, transfer, sale or stockpiling of anti-personnel mines, aimed at their eventual elimination are encouraging steps,

- That they will encourage efforts of the United Nations and other organizations to address all the problems of land-mines,

- Their satisfaction at the adoption of the Protocol on Blinding Laser Weapons (Protocol IV) to the Convention,

- Their conviction of the importance of the earliest possible entry into force of Protocol IV,

- Their desire that all States, pending the entry into force, respect and ensure respect of the substantive provisions of Protocol IV to the fullest extent possible,

- Their recognition of the need for achieving the total prohibition of blinding laser weapons, the use and transfer of which are prohibited in Protocol IV,

- Their wish to keep the issue of the blinding effects related to the use of laser systems under consideration,

- Their commitment to follow up the review process begun at the First Review Conference and, for that purpose, establish a regular review mechanism for the Convention and its annexed Protocols.

The High Contracting Parties recognize that the important principles and provisions contained in this Final Declaration can also serve as a basis for further strengthening the Convention and its Protocols and express their determination to implement them.

Review of the Preamble

Preambular paragraph 3

The Conference recalls the obligation to determine in the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means and method of warfare, whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited under any rule of international law applicable to the High Contracting Parties.

Preambular paragraph 8

The Conference reaffirms the need to continue the codification and progressive development of the rules of international law applicable to certain conventional weapons which may be excessively injurious or to have indiscriminate effects.

Preambular paragraph 10

The Conference underlines the need to achieve wider adherence to the Convention and its annexed Protocols. The Conference welcomes recent ratifications and accessions to the Convention and its annexed Protocols and urges the High Contracting Parties to accord high priority to their diplomatic efforts to encourage further adherence with a view to achieving universal adherence by the year 2000.

Review of the Articles

Article 1

The Conference acknowledges and confirms that the High Contracting Parties broadened the scope of Protocol II.

Article 2

The Conference reaffirms that nothing in the Convention or its annexed Protocols shall be interpreted as detracting from other obligations imposed upon the High Contracting Parties by international humanitarian law.

Article 3

The Conference notes the provisions of Article 3.

Article 4

The Conference notes that 58 States have ratified, accepted, acceded or succeeded to the Convention.

The Conference calls upon States which are not parties to this Convention to ratify, accept, approve or accede, as appropriate, to the Convention, thus contributing to the achievement of universal adherence to the Convention.

The Conference, in this context, invites the High Contracting Parties to encourage further accessions to the Convention and its annexed Protocols.

Article 5

The Conference notes the provisions of Article 5.

Article 6

The Conference underlines the importance of international cooperation in the field of dissemination of the Convention and its annexed Protocols and recognizes the importance of multilateral collaboration relating to instruction, the exchange of experience at all levels, the exchange of instructors and the organization of joint seminars.

The Conference takes note of an invitation by a High Contracting Party to a seminar concerning dissemination.

Article 7

The Conference notes the provisions of Article 7.

Article 8

The Conference agrees that future Review Conferences should be held more frequently, with consideration to be given to holding a Review Conference every five years. The Conference decides, consistent with Article 8.3 (c) to convene a further Conference five years following the entry into force of the amendments adopted at the First Review Conference, but in any case not later than 2001, with preparatory expert meetings starting as early as 2000, if necessary.

The Conference welcomes the adoption of the text of an amended Protocol II in accordance with subparagraph 3 (a) of this Article.

The Conference recalls the provisions of subparagraph 3 (b) of this Article which stipulates that consideration may be given to any proposal for additional protocols relating to other categories of conventional weapons not covered by the existing annexed Protocols. The Conference welcomes the adoption on 13 October 1995 of the text of an additional Protocol on Blinding Laser Weapons (Protocol IV).

The Conference proposes that the next Review Conference may consider the question of preparing a possible additional Protocol on small-calibre weapons and ammunition.

The Conference proposes that the next Review Conference consider the question of eventual further measures in relation to naval mines and other conventional weapons, which may be deemed to cause unnecessary suffering or to have indiscriminate effects.

Article 9

The Conference notes with satisfaction that the provisions of this Article have not been invoked.

Article 10

The Conference notes the provisions of Article 10.

Article 11

The Conference notes the request by the delegation of China to correct the original Chinese text of the Convention and its annexed Protocols.

Review of the Protocols

Protocol on Non-Detectable Fragments (Protocol I)

The Conference takes note of the provisions of this Protocol.

Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices (Protocol II) and Technical Annex to the Protocol

The Conference has comprehensively reviewed the scope and operation of the original Protocol. The Conference is deeply concerned that despite the existence of the Protocol, hundreds of people, mostly unarmed civilians, are estimated to be killed or maimed each week by the indiscriminate effect of the irresponsible use of land-mines, in particular anti-personnel mines; and also that unarmed civilians continue to be victims of indiscriminate effects of irresponsible use of booby-traps and other devices. These actions also obstruct agriculture and economic development and reconstruction, and inhibit the repatriation of refugees and the return of internally displaced persons and cause intolerable situations in many parts of the world,

The Conference concluded that the original Protocol should be strengthened in a number of areas. The Conference therefore adopts the amended Protocol which brings about important improvements in such areas as the scope of its application, general restrictions from the humanitarian point of view, substantive prohibitions and restrictions on mine use, transfers, compliance provisions, mine clearance obligations and in the field of technological cooperation, and anticipates that these and other related issues could be further addressed at future review conferences with due regard to continuing humanitarian concerns,

The Conference encourages the High Contracting Parties which defer the application of the technical requirements as specified in the Technical Annex to make all best endeavours to comply with such requirements in accordance with paragraphs 2 and 3 of the Technical Annex during the deferral periods,

The Conference looks forward to the first annual meeting of States parties which will be convened pursuant to new Article 13 after entry into force of the amended Protocol,

The Conference proposes that the Depositary convene, at an early date, following entry into force of the Protocol, a preparatory meeting for the first Annual Conference of the Parties under Article 13 of the amended Protocol. Such a preparatory meeting should elaborate and propose for the Annual Conference the draft Rules of Procedure of the Conference and Agenda items which may include review of the operation and status of the Protocol,

The Conference acknowledges the valuable work of relevant agencies and bodies of the United Nations; of the International Committee of the Red Cross pursuant to its mandate to assist war victims and of NGOs in a number of fields, in particular surgical care and rehabilitation of mine victims, implementation of mine-awareness programmes and mine clearance,

Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III)

The Conference takes note of the provisions of this Protocol.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONFERENZA DI REVISIONE DEGLI STATI PARTE ALLA CONVENZIONE SUI DIVIETI O RESTRIZIONI ALL'USO DI CERTE ARMI CONVENZIONALI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE ECCESSIVAMENTE LESIVE O AVENTI EFFETTI INDISCRIMINATI

DOCUMENTO FINALE

Parte I

Relazione Finale

Ginevra. 1996

NOTA

Il Documento Finale della Conferenza di Revisione degli Stati Parte alla Convenzione sui Divieti o Restrizioni sull'Uso di Certe Armi Convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati (Vienna, 25 settembre - 13 ottobre 1995; Ginevra, 15 - 19 gennaio 1996 e 22 aprile - 3 maggio 1996) consta di due parti:

I Relazione Finale della Conferenza (CCW/CONF. I/16 (Parte I))
II Documenti della Conferenza (CCW/CONF. I/16 (Parte II))

Parte I

RELAZIONE FINALE DELLA CONFERENZA DI REVISIONE

INDICE

Allegati

I. Introduzione

1. La Convenzione sui divieti o le restrizioni all'uso di certe armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati, all'Articolo 8, sottoparagrafo 3 (a), recita, tra l'altro, come segue:

   "Qualora, trascorso un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, non sara stata convocata nessuna conferenza in conformità con il sottoparagrafo 1 (a) o 2 (a) del presente Articolo, una qualsiasi delle Alte Parti Contraenti potrà chiedere al Depositario di convocare una conferenza, a cui saranno invitate tutte le Alte Parti Contraenti, per rivedere la portata ed il funzionamento della presente Convenzione e dei Protocolli ad essa allegati ed esaminare eventuali proposte di emendamenti alla presente Convenzione od ai Protocolli esistenti. Gli Stati che non sono parte alla presente Convenzione saranno invitati alla conferenza in qualità di osservatori. La conferenza potrà concordare gli emendamenti che saranno adottati ed entreranno in vigore in conformità con il precedente sottoparagrafo 1 (b)."

2. Il 16 dicembre 1993, l'Assemblea Generale, con la risoluzione 48/79, ha accolto con favore la richiesta rivolta al Segretario Generale di convocare in un momento opportuno, possibilmente nel 1994, in conformità con l'articolo 8, paragrafo 3 della Convenzione, una conferenza per rivedere la Convenzione ed ha incoraggiato gli Stati parte a chiedere al Segretario Generale di creare al più presto un gruppo di esperti governativi per preparare la conferenza e fornire l'assistenza necessaria ed assicurare il servizio, ivi compresa la preparazione di relazioni analitiche, di cui potrebbero aver bisogno la conferenza di revisione ed il gruppo di esperti. L'Assemblea Generale ha altresì fatto appello agli Stati, affinché partecipino quanti più possibile alla conferenza, alla quale gli Stati parte possono invitare le organizzazioni non governative interessate, ed in particolare il Comitato Internazionale della Croce Rossa.

3. Il 22 dicembre 1993, gli Stati parte alla Convenzione hanno presentato una lettera al Segretario generale delle Nazioni Unite, chiedendogli, in qualità di Depositario della Convenzione, di convocare una Conferenza delle Alte Parti Contraenti, al fine di rivedere le disposizioni della Convenzione. Nella lettera, gli Stati Parte hanno altresì chiesto l'istituzione di un gruppo di esperti, allo scopo di facilitare i preparativi per la presente Conferenza (documento CCW/CONF. I/8/ Rev.1, paragrafo 3).

4. Di conseguenza, il Segretario Generale ha istituito il Gruppo di Esperti Governativi per la preparazione della Conferenza di Revisione degli Stati parte alla Convenzione sui divieti o le restrizioni all'uso di certe armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati. Il Gruppo di Esperti Governativi si è riunito quattro volte a Ginevra, nel modo seguente: la prima sessione si e svolta dal 28 febbraio al 4 marzo 1994, la seconda dal 16 al 27 marzo 1994, la terza dall'8 al 19 agosto 1994 e la quarta dal 9 al 20 gennaio 1995. Il documento CCW/CONF. I/8/Rev. 1, paragrafi da 4 a 8, contiene una sintesi del lavoro svolto dal Gruppo di Esperti governativi ed illustra la partecipazione alle sessioni del Gruppo.

II. Organizzazione

5. In conformità con la decisione del gruppo di Esperti Governativi, la prima fase della Conferenza di Revisione si è tenuta a Vienna dal 25 settembre al 13 ottobre 1995 presso il Centro Austria di Vienna ed il Centro Internazionale di Vienna. Il 25 settembre, la Conferenza e stata aperta dal presidente del Gruppo di Esperti Governativi, Johan Molander (Svezia), che è stato successivamente eletto Presidente della Conferenza.

6. Alla prima riunione plenaria del 25 settembre 1995, la Conferenza ha altresì confermato all'unanimità la nomina di Sohrab Kheradi, Vice Direttore del Centro delle Nazioni Unite per gli Affari del Disarmo, a Segretario Generale della Conferenza. La nomina è stata effettuata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, a seguito dell'invito rivolto dal Gruppo di Esperti Governativi. Alla sua 11^ riunione plenaria, tenutasi il 22 aprile 1996, il Presidente ha informato la Conferenza che il Segretario Generale della Conferenza, Sohrab Kheradi, non ha potuto partecipare alla ripresa della seconda sessione ed ha proposto alla Signora Hannelore Hoppe, alto funzionario per gli Affari Politici del Centro delle Nazioni Unite per gli Affari sul Disarmo, di assumere la carica di Segretario Generale ad Interim della Conferenza. La Conferenza ha appoggiato tale proposta.

7. Alla sua prima riunione plenaria, la Conferenza, in conformità con le sue Norme Procedurali, ha eletto all'unanimità 10 Vice-Presidenti dei seguenti Stati parte:

Austria	Federazione Russa
Cina	Slovacchia
Francia	Tunisia

India	Ucraina
Messico	Stati Uniti d'America

8. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha altresì eletto all'unanimità il Presidente ed il Vice-Presidente dei tre Comitati Principali, del Comitato di Redazione e del Comitato per le Credenziali:

Comitato Principale I	Presidente	Tibor Toth (Ungheria)
	Vice-Presidente	Jaap Ramaker (Paesi Bassi)
Comitato Principale II	Presidente	Jorge Morales Pedraza (Cuba)
	Vice-Presidente	Richard G. Starr (Australia)
Comitato Principale III	Presidente	Wolfgang Hoffman (Germania)
	Vice-Presidente	Peter Poptchev (Bulgaria)
Comitato Redazionale	Presidente	Mark J. Moher (Canada)
	Vice-Presidente	Taoufik Jabeur (Tunisia)
Comitato Credenziali	Presidente	Zdzislaw Galicki (Polonia)
	Vice-Presidente	Alain Guillaume (Belgio)

9. Inoltre, la Conferenza, su proposta del Presidente, ha nominato i rappresentanti dei seguenti tre Stati Parte quali membri del Comitato per le Credenziali: Cina, Finlandia e Pakistan.

10. Alla sua 8^ riunione plenaria del 13 ottobre 1995, la Conferenza ha adottato per consenso il testo del Protocollo sulle Armi Laser Accecanti (Protocollo IV).

11. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha deciso per consenso che, considerando il tempo necessario a completare i lavori sul Protocollo II, continuerà a riunirsi in sessioni dal 15 al 19 gennaio 1996 e dal 22 aprile al 3 maggio 1996, allo scopo di concludere la revisione e gli emendamenti al Protocollo II. Le relazioni ad interim della prima fase della Conferenza, svoltasi a Vienna, e della ripresa della prima sessione, svoltasi nel gennaio 1996 a Ginevra, si trovano rispettivamente nei documenti CCW/CONF.I/8/Rev.1 e CCW/CONF.I/11.

III. Partecipazione

12. Alla prima fase della Conferenza (Vienna, 25 settembre - 13 ottobre 1995) hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti 44 Stati parte alla Convenzione:

Australia
Austria
Bielorussia
Belgio
Bosnia/Erzegovina
Bulgaria
Canada
Cina
Croazia
Cuba
Cipro
Danimarca
Ecuador
Federazione Russa
Finlandia

Francia
Germania
Giappone
India
Irlanda
Israele
Italia
Grecia
Lettonia
Liechtenstein
Messico
Mongolia
Nuova Zelanda
Repubblica Ceca
Polonia

Norvegia
Pakistan
Paesi Bassi
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Tunisia
Ungheria
Ucraina
Regno Unito
Stati Uniti d'America
Uruguay

13. In conformità con la Norma 1 delle Norme Procedurali, hanno partecipato alla prima fase della Conferenza in qualità di osservatori i seguenti 40 Stati che non sono parte alla Convenzione:

Albania
Angola
Argentina
Bolivia
Brasile
Burundi
Cambogia
Cile
Colombia
Egitto
Etiopia
Filippine
Gabon

Indonesia
Iran (Rep. Islamica)
Islanda
Jamahiriya Araba Libica
Lussemburgo
Marocco
Mozambico
Nicaragua
Oman
Paraguay
Perù
Portogallo
Giordania

Repubblica Araba Siriana
Repubblica di Corea
Repubblica di Moldavia
Repubblica Unita di Tanzania
Romania
Santa Sede
Arabia Saudita
Singapore
Sud Africa
Sudan
Turchia
Venezuela
Viet Nam
Tailandia

14. In conformità con le Norme 46, 47 e 48 delle Norme Procedurali, hanno partecipato alla Conferenza in qualità di osservatori i rappresentanti del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, del Dipartimento Affari Umanitari delle Nazioni Unite, del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la Comunità Europea, la Lega degli Stati Arabi, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale della Croce Rossa e le Società della Mezzaluna Rossa e il Sovrano Ordine di Malta. In conformità con la Norma 49 delle Norme Procedurali, i rappresentanti di 66 organizzazioni non governative hanno partecipato alle riunioni pubbliche della Conferenza e dei suoi Comitati Principali.

15. Alla ripresa della prima sessione (Ginevra, 15-19 gennaio 1996) hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti 43 Stati parte alla Convenzione:

Australia
Austria
Belgio
Bulgaria
Canada
Cina
Croazia
Cuba
Cipro
Danimarca
Ecuador
Federazione Russa
Finlandia
Francia

Germania
Giappone
Grecia
India
Irlanda
Israele
Italia
Lettonia
Liechtenstein
Malta
Messico
Mongolia
Nuova Zelanda

Paesi Bassi
Norvegia
Pakistan
Polonia
Regno Unito di Gran Br.
Repubblica Ceca
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Stati Uniti d'America
Tunisia
Ucraina
Ungheria
Ucraina

16. In conformità con la Norma 1 delle Norme Procedurali, hanno partecipato alla sessione come osservatori i rappresentanti dei seguenti 33 Stati che non sono parte alla Convenzione:

Afghanistan
Algeria
Angola

Indonesia
Iran (Repubblica Islamica)
Giordania

Repubblica di Corea
Romania
Santa Sede

Argentina
Armenia
Bolivia
Brasile
Burundi
Cile
Colombia
Egitto
Filippine
Honduras
Jamahiriya Araba Libica
Lussemburgo
Marocco
Nicaragua
Nigeria
Perù
Portogallo
Repubblica Araba Siriana
Singapore
Sud Africa
Tailandia
Turchia
Unione di Myanmar
Viet Nam

17. In conformità con le Norme 46, 47 e 48 delle Norme Procedurali, hanno partecipato alla Conferenza in qualità di osservatori i rappresentanti del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, del Dipartimento Affari Umanitari delle Nazioni Unite, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'Istituto delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Disarmo, la Lega degli Stati Arabi, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale della Croce Rossa e le Società della Mezzaluna Rossa e il Sovrano Ordine di Malta. In conformità con la Norma 49 delle Norme Procedurali, i rappresentanti di 25 organizzazioni non governative hanno partecipato alle riunioni pubbliche della sessione.

18. Alla ripresa della seconda sessione (Ginevra, 22 aprile - 3 maggio 1996) hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti 51 Stati parti alla Convenzione:

Argentina
Australia
Austria
Bielorussia
Belgio
Brasile
Bulgaria
Canada
Cina
Cipro
Cuba
Danimarca
Ecuador
Germania
Giappone
Giordania
Grecia
Guatemala
India
Irlanda
Israele
Italia
Lettonia
Liechtenstein
Malta
Messico
Paesi Bassi
Polonia
Repubblica Ceca
Rep. Dem. Pop. del Laos
Regno Unito Gr. Bret.
Romania
Slovacchia
Slovenia
Sud Africa
Spagna
Stati Uniti d'America
Svezia
Svizzera

— Libreria - Suppl. ord. n. 140/L alla G. U. n. 193.

Federazione Russa
Finlandia
Francia
Croazia
Mongolia
Nuova Zelanda
Norvegia
Pakistan
Tunisia
Ucraina
Ungheria
Uruguay

19. In conformità con la Norma 1 delle Norme Procedurali, hanno partecipato alla sessione in qualità di osservatori i rappresentanti dei seguenti 36 Stati che non sono parte alla Convenzione:

Afghanistan
Algeria
Angola
Armenia
Azerbaijan
Bolivia
Burundi
Cambogia
Ciad
Cile
Colombia
Egitto
El Salvador
Etiopia
Filippine
Honduras
Indonesia
Iran (Rep. Islamica)
Islanda
Lussemburgo
Marocco
Mozambico
Nigeria
Perù
Portogallo
Repubblica Araba Siriana
Repubblica di Corea
Santa Sede
Singapore
Tailandia
Turchia
Unione di Myanmar
Venezuela
Viet Nam
Zambia
Zimbabwe

20. In conformità con le Norme 46, 47 e 48 delle Norme Procedurali, hanno partecipato alla Conferenza in qualità di osservatori i rappresentanti del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, del Dipartimento Affari Umanitari delle Nazioni Unite, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'Istituto delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Disarmo, la Lega degli Stati Arabi, l'Organizzazione dell'Unità Africana, l'Organizzazione della Conferenza Islamica, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale della Croce Rossa e le Società della Mezzaluna Rossa e il Sovrano Ordine di Malta. In conformità con la Norma 49 delle Norme Procedurali, i rappresentanti di 70 organizzazioni non governative hanno partecipato alle riunioni pubbliche della sessione.

IV. Disposizioni finanziarie

21. Alla prima riunione plenaria, svoltasi il 25 settembre 1995, la Conferenza ha adottato disposizioni relative alle spese della Conferenza, di cui al documento CCW/CONF.I/GE/22/Rev.1, in conformità con la Norma 16 delle Norme Procedurali.

22. Alla sua 9^ riunione, svoltasi il 15 gennaio 1996, la Conferenza ha adottato alcune disposizioni relative alle spese delle riprese delle sessioni, di cui al documento CCW/CONF.I/10, in conformità con la Norma 16 delle Norme Procedurali.

V. Lavori

23. Sotto la Presidenza di Johan Molander, la Conferenza ha tenuto la 14^ riunione plenaria: otto riunioni nella prima fase, a settembre/ottobre a Vienna; due riunioni alla ripresa della prima sessione, nel gennaio 1996, e quattro riunioni alla ripresa della seconda sessione, in aprile/maggio 1996. Inoltre, la Conferenza ha tenuto una serie di riunioni informali.

24. Durante la 1^ riunione plenaria, il 25 settembre 1995, la Conferenza ha adottato l'ordine del giorno (CCW/CONF.I/2) e le Norme Procedurali, emendate verbalmente (CCW/CONF.I/1). Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha adottato il programma di lavoro, decidendo di ripartilo fra i tre Comitati Principali, nel modo seguente.

   (a) Comitato Principale I: revisione dell'ambito e del funzionamento della Convenzione e relativi Protocolli, esame delle proposte relative alla Convenzione e preparazione ed analisi dei documenti finali;
   (b) Comitato Principale II: esame delle proposte relative ai Protocolli allegati alla Convenzione;
   (c) Comitato Principale III: esame delle proposte di Protocolli aggiuntivi alla Convenzione.

25. Durante la sua seconda riunione, il 26 settembre 1995, la Conferenza ha ricevuto un messaggio dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, trasmesso in video. Alla ripresa della prima e della seconda sessione, Vladimir Petrovsky, Direttore Generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra, ha trasmesso ulteriori messaggi del Segretario Generale.

26. Nella prima fase dei lavori, dal 26 al 28 settembre 1995, la Conferenza ha avuto uno scambio di opinioni generale, al quale hanno partecipato molte delegazioni ed organizzazioni non governative. Alla riunione di apertura della ripresa della seconda sessione, il 22 aprile 1996, alcune delegazioni ed organizzazioni non governative hanno pronunciato delle dichiarazioni.

27. Il Comitato Principale I ha tenuto 17 riunioni, otto nella prima fase della Conferenza, nel settembre/ottobre 1995, a Vienna, e nove riunioni alla ripresa della seconda sessione, nell'aprile/maggio 1996, a Ginevra. La sua relazione (CCW/CONF.I/MC.I/1), insieme con il progetto di Dichiarazione Finale della Conferenza di Revisione (documento CCW/CONF.I/WP.1/Rev.1), sono stati presentati alla 13^ riunione plenaria, il 3 maggio 1996, durante la quale la Conferenza ha preso atto della relazione.

28. Il Comitato Principale II si è riunito 10 volte, dal 26 settembre al 10 ottobre 1995 a Vienna. In base alle decisioni adottate dalla Conferenza il 13 ottobre 1995, i lavori della ripresa della prima sessione, del gennaio 1996 a Ginevra, si sono incentrati sugli Articoli 2-6 del Protocollo II ed Allegato Tecnico, e si sono svolti nel quadro delle consultazioni informali aperte del Presidente della Conferenza. Inoltre, il 18 gennaio 1996 il Presidente ha convocato una riunione di esperti militari, allo scopo di discutere delle questioni di loro competenza.

29. Nel corso della 10^ riunione plenaria, il 19 gennaio 1996, il Presidente ha presentato alla Conferenza una versione aggiornata del testo del Presidente (CCW/CONF.I/WP.4/Rev.1), contenente alcune modifiche agli Articoli 2-6 ed all'Allegato Tecnico del progetto di II Protocollo emendato, da sottoporre all'analisi delle delegazioni e da considerare come base per i lavori della sessione finale della Conferenza di revisione. La versione emendata del testo del Presidente riflette la fase negoziale secondo il punto di vista del Presidente, e non impegna nessuna delegazione.

30. Alla sua 11^ riunione plenaria, il 22 aprile 1996, la Conferenza, su raccomandazione del Comitato Generale, ha deciso che, considerando gli sviluppi della prima fase della Conferenza di Vienna e gli sviluppi successivi della ripresa della prima sessione di gennaio, i lavori relativi al Protocollo II ed al suo Allegato Tecnico dovrebbero essere trasferiti alla Plenaria e continuare sotto forma di consultazioni del presidente e degli Amici della Presidenza. La Conferenza ha pertanto deciso che il Presidente proseguirà

le consultazioni sulle questioni tecniche insolute, ossia i nuovi progetti di Articoli 2-10 del Protocollo II ed il nuovo progetto di Allegato Tecnico, di cui al documento CCW/CONF.I/WP.4/Rev.1. Max Gevers (Paesi Bassi) è stato nominato Amico della Presidenza sul nuovo progetto di Articolo 8, "Trasferimenti". José Viegas Filho (Brasile) è stato nominato Amico della Presidenza sul nuovo progetto di Articolo 11, "Cooperazione ed assistenza tecnica", Mark J. Moher (Canada) è stato nominato Amico della Presidenza sul nuovo progetto di Articolo 13, "Consultazione delle Alte Parti Contraenti" e sul nuovo progetto di Articolo 14, "Osservanza delle disposizioni". Ai capi delegazione di India e Regno Unito è stato affidato il compito di avviare consultazioni sul nuovo progetto di Articolo 12, "Protezione dagli effetti di campi minati, zone minate, trappole ed altri ordigni".

31. Alla 12^ riunione plenaria del 30 aprile 1996, il Presidente ha presentato alla Conferenza il Protocollo II emendato e l'Allegato Tecnico (documento CCW/CONF.I/CRP.19), che contiene anche i risultati delle consultazioni degli Amici della Presidenza. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha concordato di sottoporlo all'esame del Comitato di Redazione, con l'intesa che ciò non avrebbe impegnato nessuna delegazione ad emendare il Protocollo.

32. Il Comitato Principale III si è riunito cinque volte, dal 26 settembre al 6 ottobre 1995, ed ha presentato una relazione (CCW/CONF.I/4) alla Conferenza, durante la sua 7^ riunione, il 12 ottobre 1995, allegando il progetto di testo del Protocollo sulle Armi Laser Accecanti. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha preso atto di detta relazione ed ha deciso di sottoporla all'esame del Comitato di Redazione.

33. Il Comitato sulle Credenziali si è riunito tre volte durante la prima fase della Conferenza, fra il 28 settembre e l'11 ottobre 1995, ed ha presentato alla Conferenza la sua relazione (CCW/CONF.I/6*), emendata oralmente, durante l'ottava riunione, il 13 ottobre 1995. Alla stessa riunione, la Conferenza ha preso atto di tale relazione. Durante la ripresa della seconda sessione, il Comitato per le Credenziali si è riunito tre volte, fra il 24 aprile 1996 ed il 2 maggio 1996, ed ha presentato la relazione (CCW/CONF.I/CC/1) alla Conferenza alla sua 13^ riunione. Nel corso della 14^ riunione, la Conferenza ha approvato la relazione del Comitato ed ha adottato il progetto di risoluzione in essa contenuto.

34. Il Comitato di Redazione si è riunito il 12 ottobre 1995. Il Presidente del Comitato di Redazione ha presentato una relazione orale sul lavoro del Comitato nella prima fase

della Conferenza, all'8^ riunione plenaria, il 13 ottobre 1995. Nel corso della ripresa della seconda sessione, il Comitato di Redazione si è riunito il 30 aprile 1996 ed altre due volte, il 1^ maggio 1996. Il Presidente del Comitato ha presentato alla Conferenza una relazione orale nel corso della 13^ riunione. In tale occasione la Conferenza ha preso atto di detta relazione, successivamente distribuita come documento CCW/CONF.I/DC/1.

VI. Documentazione

35. La II parte del presente documento contiene un elenco dei documenti della Conferenza.

VII. Decisioni e raccomandazioni

36. Nel corso dell'8^ riunione plenaria, il 13 ottobre 1995, la Conferenza ha adottato per consenso il testo del Protocollo sulle Armi Laser Accecanti (Protocollo IV) (CCW/CONF.I/7), allegato al presente documento (Allegato A). Il 12 dicembre 1995, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in qualità di depositario della Convenzione e dei relativi Protocolli, ha distribuito a tutti gli Stati il Protocollo IV.

37. Alla 14^ riunione plenaria, il 3 maggio 1996, la Conferenza ha adottato per consenso il Protocollo II emendato sui Divieti o Restrizioni all'uso di mine, trappole ed altri ordigni, allegato al presente documento (Allegato B).

38. Al momento dell'adozione del Protocollo II emendato, alcuni Stati parte ha rilasciato dichiarazioni relative alle disposizioni di detto Protocollo. Esse sono riportate nei verbali della riunione.

39. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha adottato per consenso la Dichiarazione Finale della Conferenza di Revisione, emendata oralmente, che si trova in allegato al presente documento (Allegato C).

40. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha adottato la sua relazione finale.

41. La Conferenza raccomanda agli Stati parte il Protocollo sulle Armi Laser Accecanti (Protocollo IV) ed il Protocollo II sui Divieti o Restrizioni all'Uso di Mine, Trappole ed altri Ordigni, emendato il 3 maggio 1996, allo scopo di ottenere la tempestiva

entrata in vigore di quegli strumenti ed il maggior rispetto possibile dei medesimi. La Conferenza raccomanda altresì a tutti gli Stati che ancora non lo hanno fatto di adottare tutte le misure necessarie per diventare al più presto parti alla Convenzione, ivi compresi il Protocollo I, il Protocollo III e il Protocollo II emendato il 3 maggio 1996.

ALLEGATO A

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIVIETI O LE RESTRIZIONI ALL'USO DI CERTE ARMI CONVENZIONALI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE ECCESSIVAMENTE LESIVE O AVENTI EFFETTI INDISCRIMINATI

ARTICOLO 1: PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Il presente protocollo sarà allegato alla Convenzione sui Divieti o le Restrizioni all'uso di certe armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati ("la Convenzione"), come Protocollo IV:

"Protocollo sulle armi laser accecanti"
(Protocollo IV)

Articolo 1

E' vietato impiegare armi laser specificamente concepite in modo che la loro unica funzione di combattimento, o una delle loro funzioni di combattimento, sia provocare la cecità permanente o l'incorreggibilità della vista ad occhio nudo o con lenti correttive. Le Alte Parti Contraenti non trasferiranno tali armi a nessuno Stato, o ente diverso da uno Stato.

Articolo 2

Nell'uso dei sistemi laser, le Alte Parti Contraenti adotteranno tutte le precauzioni possibili per evitare casi di cecità permanente o di incorreggibilità della vista. Tali precauzioni comprendono la formazione delle forze armate ed altre misure di ordine pratico.

Articolo 3

Il divieto enunciato nel presente Protocollo non concerne l'accecamento in quanto effetto fortuito o collaterale dell'uso militare legittimo di sistemi laser, compresi i sistemi laser utilizzati contro i ordigni ottici.

Articolo 4

Ai fini del presente Protocollo, s'intende per "cecità permanente" una perdita della vista irreversibile e non correggibile, gravemente invalidante, senza alcuna prospettiva di recupero. L'invalidità grave corrisponde ad un'acutezza visiva inferiore a 20/200, misurata nei due occhi mediante la prova di Snellen.

ARTICOLO 2: ENTRATA IN VIGORE

Il presente Protocollo entrerà in vigore come previsto ai paragrafi 3 e 4 dell'Articolo 5 della Convenzione.

ALLEGATO B

PROTOCOLLO SUI DIVIETI O LE RESTRIZIONI ALL'USO DI MINE, TRAPPOLE ED ALTRI ORDIGNI, EMENDATO IL 3 MAGGIO 1996 (PROTOCOLLO II EMENDATO IL 3 MAGGIO 1996) ALLEGATO ALLA CONVENZIONE SUI DIVIETI E LE RESTRIZIONI ALL'USO DI CERTE ARMI CONVENZIONALI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE ECCESSIVAMENTE LESIVE O AVENTI EFFETTI INDISCRIMINATI

ARTICOLO 1: PROTOCOLLO EMENDATO

Il Protocollo sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole ed altri ordigni (Protocollo II), allegato alla Convenzione sui divieti o le restrizioni all'uso di certe armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati viene emendato come di seguito indicato:

" Protocollo sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole e altri ordigni, modificato il 3 maggio 1996 (Protocollo II modificato il 3 maggio 1996)

Articolo 1
Sfera di applicazione

1. Il presente Protocollo concerne l'impiego su terra di mine, di trappole e di altri ordigni di seguito definiti, comprese le mine posate per interdire l'accesso a spiagge o l'attraversamento di corsi d'acqua o fiumi, ma non si applica all'uso di mine anti-nave utilizzate in mare o in corsi d'acqua interni.

2. Il presente Protocollo si applicherà, oltre alle situazioni di cui all'Articolo 1 della presente Convenzione, alle situazioni contemplate all'Articolo 3 e previste dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. Il presente Protocollo non si applicherà in situazioni di tensione e disordini interni quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi che non sono conflitti armati.

3. In caso di conflitti armati che non rivestono carattere internazionale e che si verificano sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti, ogni parte al conflitto sarà tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni di cui al presente Protocollo.

4. Nessuna disposizione del presente Protocollo potrà essere invocata al fine di pregiudicare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del Governo di mantenere o di ristabilire, con ogni mezzo legittimo, l'ordine pubblico nello Stato o di difendere l'unità nazionale e l'integrità territoriale dello Stato

5. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra essere invocata per giustificare un intervento diretto o indiretto, per qualsiasi motivo, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni dell'Alta Parte contraente sul di cui territorio si verifica tale conflitto.

6. L'applicazione delle norme del presente Protocollo a parti ad un conflitto diverse dalle Alte Parti contraenti che hanno accettato il presente Protocollo, non modificherà, né esplicitamente né implicitamente, il loro status giuridico o quello del territorio conteso.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente Protocollo s'intende:

1. Per "mina" un ordigno posato sotto, sopra o in prossimità del suolo o di un'altra superficie, progettato per esplodere alla presenza, in prossimità o a contatto di una persona o di un veicolo.

2. Per "mina posata a distanza", una mina non posata direttamente, ma lanciata da un congegno di artiglieria, un missile, un mortaio, o da un congegno analogo, oppure sganciata da un aeromobile. Le mine lanciate da meno di 500 metri da un sistema basato a terra non sono considerate "posate a distanza", a condizione che siano utilizzate conformemente all'Articolo 5 ed agli altri Articoli pertinenti del presente Protocollo.

3. Per "mina antiuomo", una mina progettata essenzialmente per esplodere in presenza, o a contatto di una persona e destinata a porre fuori combattimento, ferire o uccidere una o più persone.

4. Per "trappola", ogni ordigno o materiale progettato, costruito o adattato per uccidere o ferire e che funziona inaspettatamente, quando una persona tocca o si avvicina ad un oggetto apparentemente innocuo o svolge un'azione apparentemente sicura.

5. Per "altri ordigni", munizioni e ordigni posati manualmente, compresi ordigni esplosivi improvvisati progettati per uccidere, ferire o danneggiare e che sono azionati manualmente, o con un comando a distanza o che scattano automaticamente dopo un certo periodo di tempo.

6. Per "obiettivo militare", per quanto riguarda gli oggetti, qualunque oggetto che per sua natura, per via della sua ubicazione, della sua destinazione o del suo impiego porti un contributo effettivo all'azione militare, e la cui distruzione, cattura o neutralizzazione totale o parziale rappresentino, nella situazione contingente, un preciso vantaggio militare.

7. Per "obiettivi civili", tutti gli obiettivi che non sono obiettivi militari, secondo la definizione di cui al paragrafo 6 del presente Articolo.

8. Per "campo di mine", una zona definita dove sono state posate delle mine e, per "zona minata", una zona pericolosa per via della presenza di mine. Per "campo di mine fittizio", una zona non minata simulante un campo di mine. L'espressione "campo di mine" comprende anche i campi di mine fittizi.

9. Per "registrazione", un'operazione fisica, amministrativa e tecnico volta ad ottenere tutte le informazioni disponibili atte ad agevolare la localizzazione dei campi di mine, delle zone minate, delle mine, delle trappole e di altri ordigni, per trascriverle nei documenti ufficiali.

10. Per "meccanismo di autodistruzione", un sistema a funzionamento automatico incorporato o agganciato esternamente all'ordigno nel quale è incorporato o agganciato e che ne assicura la distruzione.

11. Per "meccanismo di auto-neutralizzazione", un sistema a funzionamento automatico incorporato nell'ordigno e che lo rende inoperante.

12. Per "autodisattivazione", il processo automatico che rende l'ordigno inoperante mediante lo scaricamento irreversibile di un elemento indispensabile per il suo funzionamento, per esempio una batteria.

13. Per "telecomando", il comando a distanza.

14. Per "dispositivo anti-manipolazione ", un dispositivo destinato a proteggere una mina e che fa parte di essa, è legato, agganciato o posto sotto di essa e scatta in caso di tentativo di manipolazione della mina.

15. Per "trasferimento", oltre allo spostamento fisico delle mine nel o dal territorio nazionale, s'intende il trasferimento del diritto di proprietà e del controllo sulle mine, ma non la cessione del territorio sul quale le mine sono state posate.

Articolo 3
Restrizioni generali all'uso di mine, trappole e di altri ordigni

1. Il presente articolo si applica

a) alle mine;
b) alle trappole e
c) agli altri ordigni

2. In conformità alle disposizioni del presente Protocollo, Ciascuna Alta Parte Contraente o Parte ad un conflitto è responsabile di tutte le mine, trappole ed altri ordigni che ha utilizzato e s'impegna ad eliminarli, rimuoverli, distruggerli o mantenerli, come specificato all'articolo 10 del presente Protocollo.

3. E' vietato, in qualsiasi circostanza, utilizzare mine, trappole o altri ordigni progettati o tali da provocare lesioni superflue o sofferenze inutili.

4. Le armi cui si applica il presente Articolo dovranno essere rigorosamente conformi alle norme ed ai limiti enunciati nell'Allegato Tecnico per ciascuna particolare categoria.

5. E' vietato utilizzare mine, trappole o altri ordigni dotati di un sistema o di un dispositivo specificamente progettati per far detonare la munizione in presenza di comuni

rivelatori di mine, per effetto del loro influsso magnetico o di altri influssi diversi dal contatto, durante l'uso normale nelle operazioni di rilevamento.

6. E' vietato utilizzare mine che si disattivano autonomamente, munite di dispositivo anti-manipolazione progettato per rimanere funzionante dopo che le mine hanno cessato di funzionare.

7. E' vietato in qualsiasi circostanza puntare le armi di cui nel presente Articolo contro la popolazione civile in generale o contro singoli, oppure contro obiettivi civili, a prescindere da fatto che ciò avvenga a titolo offensivo, difensivo o di rappresaglia.

8. E vietato l'impiego indiscriminato delle armi cui si applica il presente Articolo. Per impiego indiscriminato, s'intende la posa di tali armi :

a) su o puntate verso un obiettivo non militare. Qualora si dubiti se un obiettivo solitamente adibito a scopi civili, come per esempio un luogo di culto, una casa o altro alloggio o una scuola, sia utilizzato per fornire un contributo effettivo ad un'azione militare, si presume che non venga utilizzato a tal fine;

b) con un metodo o un mezzo di trasporto che non possano essere puntàti contro uno specifico obiettivo militare; oppure

c) che potrebbe provocare incidentalmente vittime nella popolazione civile, ferite a civili, danni a beni civili o una combinazione di essi, eccessivi rispetto al concreto e diretto vantaggio militare previsto

9. Nel caso di più obiettivi militari nettamente separati e distinti situati in una città, una località, un villaggio o altra zona in cui esiste una concentrazione analoga di popolazioni civili o di obiettivi civili, tali obiettivi non devono essere considerati come un unico obiettivo militare.

10. Saranno prese tutte le precauzioni possibili per proteggere i civili dagli effetti delle armi cui si applica il presente Articolo. Per precauzioni possibili, s'intendono le precauzioni possibili, o che siano possibili in considerazione di tutte le circostanze della situazione contingente, ivi comprese le considerazioni di ordine umanitario e militare. Tali circostanze comprendono, ma non esclusivamente:

a) l'effetto a breve e lungo termine delle mine sulla popolazione civile locale per tutta la durata del campo di mine;

b) le eventuali misure per la protezione dei civili (per esempio: installazione di recinzioni, segnali, avvertimenti e sorveglianza);

c) la disponibilità e la realizzabilità di altre alternative;

d) i requisiti militari a breve e lungo termine previsti per un campo di mine

11. Deve essere dato un preavviso effettivo, per ogni posa di mine, trappole o altri ordigni che potrebbero danneggiare la popolazione civile, a meno che le circostanze non lo consentano.

Articolo 4
Restrizioni all'impiego di mine antiuomo

E' vietato impiegare mine antiuomo che non sono rilevabili, come specificato al paragrafo 2 dell'Allegato Tecnico.

Articolo 5
Restrizioni all'impiego delle mine antiuomo diverse dalle mine seminate a distanza

1. Il presente Articolo si applica alle mine antiuomo diverse dalle mine posate a distanza.

2. E' vietato utilizzare armi cui il presente Articolo è applicabile e che non sono conformi alle norme dell'Allegato Tecnico relative all'auto-distruzione ed alla disattivazione, a meno che:

a) tali armi non siano disposte in un perimetro marcato, sorvegliato da personale militare e protetto da una recinzione o da altri mezzi atti ad impedire concretamente ai civili di penetrarvi. La marcatura deve essere riconoscibile e duratura e deve almeno poter essere vista da chiunque si accinga ad entrare nel perimetro marcato; e

b) tali armi non siano rimosse prima dell'evacuazione della zona, tranne nel caso in cui essa non venga ceduta alle forze di un altro Stato che accetta di farsi carico della manutenzione dei mezzi di protezione previsti dal presente Articolo e, successivamente, della rimozione di queste armi.

3. Una parte ad un conflitto è esentata dall'obbligo di rispettare le norme dei capoversi a) e b) del paragrafo 2 del presente Articolo solo se impossibilitata ad adempiere a tale obbligo per la perdita forzata del controllo della zona a seguito di un'azione militare del nemico, o se impedita da un'azione militare diretta del nemico. Se la parte riassumerà il controllo della zona, sarà nuovamente tenuta a rispettare tali disposizioni.

4. Se le forze di una parte al conflitto assumono il controllo di una zona in cui sono state posate le armi oggetto del presente Articolo, esse devono per quanto possibile provvedere alla manutenzione e, se del caso, fornire i mezzi di protezione previsti dal presente Articolo fino a quando gli ordigni non siano stati rimossi.

5. Dovranno essere prese tutte le misure possibili per impedire la rimozione non autorizzata, l'alterazione, la distruzione o la dissimulazione di qualsiasi dispositivo, sistema o materiale utilizzato per marcare il perimetro di una zona.

6. Le armi cui si applica il presente Articolo, che proiettano schegge in un arco orizzontale inferiore a 90° e siano poste sul suolo o sopra di esso possono essere utilizzate, senza prendere le misure previste al paragrafo 2, capoverso a) del presente Articolo, al massimo per 72 ore se:

a) si trovano nelle immediate vicinanze dell'unità militare che le ha seminate e

b) la zona è sorvegliata da personale militare che impedisca concretamente ai civili di penetrarvi.

Articolo 6
Restrizioni all'uso di mine seminate a distanza

1. E' vietato usare mine seminate a distanza a meno che siano registrate secondo le disposizioni del paragrafo 1 (b) dell'Allegato Tecnico.

2. E' vietato usare mine antiuomo seminate a distanze che non siano conformi alle disposizioni dell'Allegato Tecnico relative all'autodistruzione ed all'autodisattivazione.

3. E' vietato usare mine seminate a distanza diverse dalle mine antiuomo, a meno che non siano dotate, per quanto possibile, di un efficace meccanismo di autodistruzione o di autoneutralizzazione e di un dispositivo complementare di auto-disattivazione progettato in modo tale che la mina cessi di funzionare quando non serve più agli scopi militari per i quali era stata posata.

4. Dovrà essere dato un preavviso effettivo per ogni lancio o sganciamento di mine a distanza suscettibile di danneggiare la popolazione civile, tranne nel caso in cui le circostanze non lo consentano.

Articolo 7
Divieti sull'uso di trappole e di altri ordigni

1. Fatte salve le norme di diritto internazionale applicabili ai conflitti armati ed attinenti a tradimenti e perfidia, è vietato in qualunque circostanza utilizzare trappole ed altri ordigni che siano in qualche modo attaccati o associati:

a) ad emblemi, cartelli o segnali di protezione riconosciuti a livello internazionale;
b) a malati, feriti o morti;
c) a luoghi di sepoltura o di cremazione o a tombe;
d) ad installazioni, apparecchiature, forniture o trasporti medici;
e) a giocattoli per bambini o ad altri oggetti portatili o a prodotti destinati all'alimentazione, alla sanità, all'igiene, al vestiario o all'istruzione dei bambini;
f) ad alimenti o a bevande;
g) ad utensili da cucina o ad elettrodomestici, tranne che in centri, siti o depositi di approvvigionamento militari;
h) ad oggetti di carattere chiaramente religioso;
i) a monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto che rappresentano il patrimonio culturale o spirituale di popoli; oppure
j) ad animali o a carcasse di animali.

2. E' vietato utilizzare trappole o altri ordigni che hanno l'aspetto di oggetti portatili apparentemente innocui, ma che di fatto sono specificamente progettati e fabbricati per contenere materie esplosive.

3. Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 3, è vietato usare le armi di cui al presente Articolo in qualsiasi città, località, villaggio o ogni altra zona in cui esiste un'analoga concentrazione di civili che non sia teatro di combattimento tra forze terrestri, né sembra esserlo, meno che:

a) tali armi non siano poste su un obiettivo militare o nelle sue immediate vicinanze; o
b) siano state adottate misure atte a proteggere le popolazioni civili dagli effetti di tali armi, come lo stazionamento di sentinelle, la pubblicazione di avvertimenti o l'installazione di recinzioni.

Articolo 8
Trasferimenti

1. Al fine di promuovere la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, ciascuna Alta Parte Contraente:

a) s'impegna a non trasferire mine il cui impiego è vietato dal presente Protocollo,

b) s'impegna a non trasferire mine ad un destinatario diverso da uno Stato o un ente statale autorizzato a riceverne;

c) s'impegna ad astenersi dal trasferire mine il cui uso è limitato dal presente Protocollo. In particolare, ciascuna Alta Parte Contraente s'impegna a non trasferire mine antiuomo a Stati non vincolati dal presente Protocollo, salvo se lo Stato ricevente accetti di applicare il presente Protocollo;

d) s'impegna ad assicurare che ogni trasferimento effettuato in conformità al presente Articolo avvenga nella più completa osservanza, da parte sia dello Stato trasferente che dallo Stato ricevente, delle disposizioni pertinenti del presente Protocollo e delle norme del diritto internazionale umanitario applicabili.

2. Se un'Alta Parte Contraente dichiara di voler differire l'osservanza di disposizioni specifiche relative all'impiego di alcune mine, come previsto dall'Allegato Tecnico, a tali mine si applicherà comunque il capoverso a) del paragrafo 1 del presente Articolo.

3. In attesa dell'entrata in vigore del presente Protocollo, tutte le Alte Parti Contraenti si asterranno da ogni atto non conforme alle disposizioni del capoverso a), paragrafo 1 del presente Articolo.

Articolo 9
Registrazione ed uso di informazioni relative a campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni

1. Tutte le informazioni relative a campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni dovranno essere trascritte in conformità alle disposizioni dell'Allegato Tecnico.

2. Tutte le trascrizioni devono essere conservate dalle parti al conflitto le quali, dopo la cessazione delle ostilità attive, adotteranno senza indugio tutte le misure necessarie ed

appropriate, ivi compreso l'uso di tali informazioni, per proteggere i civili dagli effetti di campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni nelle zone sotto il loro controllo.

Nello stesso tempo, esse metteranno a disposizione all'altra parte o alle altre parti al conflitto, come pure del Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, tutte le informazioni in loro possesso relative a campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni da esse posizionati in zone che non sono più sotto il loro controllo; s'intende tuttavia, fermo restando un criterio di reciprocità, che quando le forze di una parte al conflitto si trovano sul territorio della parte nemica, l'una o l'altra parte può, per motivi di sicurezza, non fornire tali informazioni al Segretario Generale ed all'altra parte, fino a quando una delle due parti non sarà più nel territorio dell'altra. In questo caso, le informazioni che saranno state mantenute segrete dovranno essere comunicate non appena gli interessi di sicurezza lo consentiranno. Ove possibile, le parti al conflitto cercheranno consenzientemente di rendere pubbliche tali informazioni al più presto, rispettando gli interessi di sicurezza di ciascuna parte.

3. Il presente Articolo non pregiudica le disposizioni degli articoli 10 e 12 del presente Protocollo.

Articolo 10
Rimozione di campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni e cooperazione internazionale al riguardo

1. Immediatamente dopo la cessazione delle ostilità attive , tutti i campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni saranno rimossi, ritirati, distrutti o mantenuti in conformità con l'Articolo 3 ed il paragrafo 2 dell'Articolo 5 del presente Protocollo.

2. Le Alte Parti Contraenti e le parti ad un conflitto sono responsabili dei campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni delle zone poste sotto il loro controllo.

3. Quando una parte non esercita più il controllo nelle zone in cui ha disposto campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni, essa fornirà alla parte che ha rilevato il controllo di tali zone l'assistenza tecnica e materiale necessaria per adempiere a tale compito, ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo, nella misura consentita da tale parte.

4. Ogni qualvolta necessario, le parti si sforzeranno di concludere un accordo sia tra di loro sia, se del caso, con altri Stati e organizzazioni internazionali per la concessione di assistenza tecnica e materiale, ivi compresa, in determinate circostanze, l'organizzazione di operazioni congiunte necessarie per adempiere a tali compiti.

Articolo 11
Cooperazione ed assistenza tecnologica

1. Ciascuna Alta Parte Contraente s'impegna ad agevolare lo scambio più ampio possibile di attrezzature, materiali ed informazioni scientifiche e tecnologiche relative all'applicazione del presente Protocollo ed ai mezzi di sminamento, ed ha diritto di partecipare a tali scambi. In particolare, le Alte Parti Contraenti non imporranno limitazioni indebite alla fornitura a fini umanitari di attrezzature di sminamento e delle relative informazioni tecnologiche.

2. Ciascuna Alta Parte contraente s'impegna a fornire alla banca dati sullo sminamento, istituita nel Sistema delle Nazioni Unite, informazioni sullo sminamento ed in modo particolare quelle relative a vari mezzi e tecnologie, liste di esperti, organismi specializzati o punti nazionali di contatto sullo sminamento.

3. Ciascuna Alta Parte Contraente in grado di farlo fornirà assistenza per lo sminamento tramite il Sistema delle Nazioni Unite, altri organismi internazionali ovvero su base bilaterale, oppure contribuirà al Fondo Fiduciario Volontario delle Nazioni Unite per l'Assistenza allo Sminamento.

4. Le richieste di assistenza delle Alte Parti Contraenti, corredate da informazioni pertinenti e circostanziate, potranno essere presentate all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ad altri organismi appropriati o ad altri Stati. Tali richieste potranno essere presentate al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale le trasmetterà a tutte le Alte Parti Contraenti ed alle organizzazioni internazionali competenti.

5. In caso di richieste indirizzate all'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Segretario Generale dell'Organizzazione, nell'ambito delle risorse di cui dispone, potrà provvedere a valutare la situazione e, in collaborazione con l'Alta Parte Contraente richiedente, a determinare quale assistenza convenga fornire per lo sminamento o per l'attuazione del Protocollo. Il Segretario Generale potrà inoltre riferire alle Alte Parti Contraenti su ogni valutazione, come pure sul tipo e la portata dell'assistenza richiesta.

6. Ferme restando le loro norme costituzionali e le altre disposizioni giuridiche, le Alte Parti Contraenti s'impegnano a cooperare ed a trasferire la tecnologia atta a facilitare l'applicazione dei divieti e delle limitazioni pertinenti enunciate nel presente Protocollo.

7. Ciascuna Alta Parte Contraente, ove opportuno, ha diritto di cercare e ricevere da un'altra Alta Parte Contraente assistenza tecnica su una specifica tecnologia, diversa dalle tecnologie sugli armamenti, a seconda delle sue esigenze e nella misura del possibile, allo scopo di ridurre qualsiasi periodo di differimento previsto nell'Allegato Tecnico.

Articolo 12
Protezione dagli effetti di campi minati, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni

1. Applicazione

a) Ad eccezione delle forze e delle missioni di cui al paragrafo 2, capoverso a) i) qui di seguito, il presente Articolo si applica unicamente alle missioni che eseguono un mandato in una zona situata sul territorio di un'Alta Parte Contraente e con il consenso della stessa.

b) L'applicazione delle disposizioni del presente Articolo a parti ad un conflitto diverse dalle Alte Parti Contraenti non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro status giuridico o quello del territorio contestato.

c) Le disposizioni del presente Articolo non pregiudicano il vigente diritto internazionale umanitario o gli altri strumenti internazionali, ove applicabili, ovvero le

decisioni del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite volte a garantire una maggiore protezione al personale di cui al presente Articolo.

2. Forze di mantenimento della pace ed altre forze e missioni

a) Il presente paragrafo si applica a:

i) ogni forza o missione delle Nazioni Unite che espleta in qualsiasi zona operazioni di mantenimento della pace, di osservazione o compiti analoghi, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite;

ii) ogni missione istituita in conformità al Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite e che svolge il suo mandato in una zona di conflitto.

b) Ciascuna Alta Parte Contraente o parte ad un conflitto, qualora sia invitata in tal senso dal capo di una forza o di una missione a cui si applica il presente paragrafo:

i) adotterà nella misura del possibile le misure atte a proteggere, in ogni zona posta sotto il suo controllo, la forza o la missione contro gli effetti di mine, trappole ed altri ordigni;

ii) qualora ciò sia necessario per proteggere efficacemente tale personale, rimuoverà o renderà innocue, nella misura in cui è in grado di farlo, tutte le mine, trappole o altri ordigni nella zona in questione;

iii) informerà il capo della forza o della missione sull'ubicazione di tutti i campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni noti nella zona in cui la missione svolge il suo mandato e, per quanto possibile, metterà a disposizione del capo della forza o missione tutte le informazioni in suo possesso su tali campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni.

3. Missioni inquirenti o umanitarie del Sistema delle Nazioni Unite

a) Il presente paragrafo si applica ad ogni missione inquirente o umanitaria svolta dal Sistema delle Nazioni Unite.

b) Ciascuna Alta Parte Contraente o parte ad un conflitto, se invitata in tal senso dal capo di una missione a cui si applica il presente paragrafo:

i) assicurerà al personale della missione la protezione descritta al paragrafo 2, capoverso b) i) del presente Articolo;

ii) qualora, per svolgere il suo mandato, la missione necessiti di avere accesso a qualunque luogo posto sotto il suo controllo o di transitare su tale luogo, e al fine di garantire al personale della missione l'incolumità di accesso a detto luogo o l'incolumità di transito attraverso lo stesso:

aa) a meno che le ostilità in corso non lo impediscano, indicherà al capo missione un itinerario sicuro verso tale luogo, qualora tale informazione sia disponibile; oppure

bb) se le informazioni che consentono di determinare un itinerario sicuro non possono essere fornite in conformità al capoverso aa), sgombrerà un passaggio attraverso i campi di mine, a condizione che ciò sia necessario e che vi sia la possibilità di farlo.

4. Missioni del Comitato Internazionale della Croce Rossa.

a) Il presente paragrafo si applica ad ogni missione del Comitato Internazionale della Croce Rossa che espleta il suo mandato con il consenso dello Stato o degli Stati d'accoglienza, come previsto dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e, se del caso, dai Protocolli addizionali a tali Convenzioni.

b) Ciascuna Alta Parte Contraente o parte ad un conflitto, se il capo di una missione a cui si applica il presente paragrafo glielo chiederà:

i) assicurerà al personale della missione la protezione descritta al paragrafo 2, capoverso b) i) del presente Articolo;

ii) prenderà le misure enunciate al paragrafo 3, capoverso b) ii) del presente Articolo

5. Altre missioni umanitarie e missioni inquirenti

a) Nella misura in cui esse non siano già contemplate dai paragrafi 2, 3 e 4 del presente Articolo, il presente paragrafo si applica alle missioni di seguito menzionate che espletano il loro mandato in una zona di conflitto o recano assistenza alle vittime di un conflitto:

i) ogni missione umanitaria di una società nazionale della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa o della Federazione Internazionale di queste società;

ii) ogni missione di un'organizzazione umanitaria imparziale, ivi compresa ogni missione di sminamento umanitaria imparziale;

iii) ogni missione inquirente istituita in applicazione delle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e, ove applicabile, dei loro Protocolli addizionali.

b) Ciascuna Alta Parte Contraente o parte ad un conflitto, se il capo di una missione cui si applica il presente paragrafo glielo chiederà, e nella misura del possibile:

i) fornirà al personale della missione la protezione di cui al paragrafo 2, capoverso b) i) del presente Articolo;

ii) prenderà le misure enunciate al paragrafo 3, capoverso b) ii) del presente Articolo.

6. Riservatezza

Tutte le informazioni fornite a titolo riservato in applicazione delle disposizioni del presente Articolo devono essere trattate in maniera strettamente riservata da colui che le riceve e non devono essere divulgate al di fuori della forza o della missione in questione senza l'autorizzazione espressa di colui che le ha fornite.

7. Rispetto delle leggi e dei regolamenti

Fatti salvi i privilegi e le immunità di cui beneficiano o le esigenze relative alle loro funzioni, i membri delle forze e delle missioni di cui al presente Articolo:

a) rispetteranno le leggi ed i regolamenti dello Stato di accoglienza;

b) si asterranno da qualsiasi atto o attività incompatibile con il carattere imparziale ed internazionale delle loro funzioni.

Articolo 13
Consultazioni delle Alte Parti contraenti

1. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a consultarsi ed a cooperare tra di loro su tutte le questioni relative al funzionamento del presente Protocollo. A tal fine, ogni anno si svolgerà una conferenza delle Alti Parti Contraenti.

2. La partecipazione alle conferenze annuali sara determinata in base alle Norme Procedurali concordate.

3. I lavori della conferenza includeranno:

a) il riesame del funzionamento e dello status del presente Protocollo;

b) l'esame di questioni sollevate dai rapporti presentati dalle Alte Parti Contraenti in conformità con il paragrafo 4 del presente Articolo;

c) la preparazione delle conferenze di revisione; e

d) l'analisi dello sviluppo delle tecnologie atte a proteggere la popolazione civile dagli effetti indiscriminati delle mine.

4 Le Alte Parti Contraenti presenteranno al Depositario, il quale provvederà a distribuirle a tutte le Alte Parti Contraenti prima della conferenza, relazioni annuali su ciascuno dei seguenti argomenti:

a) divulgazione di informazioni sul presente Protocollo alle forze armate ed alla popolazione civile;
b) programmi di sminamento e di riabilitazione;
c) misure adottate per soddisfare i requisiti tecnici del Protocollo ed ogni altra informazione utile connessa;

d) legislazione attinente al Protocollo;
e) provvedimenti adottati in materia di scambio internazionale di informazioni tecniche, cooperazione internazionale per lo sminamento e cooperazione e assistenza tecnica;
f) altre questioni pertinenti.

5. Le spese della Conferenza delle Alte Parti Contraenti saranno a carico delle Alte Parti Contraenti e degli Stati che partecipano ai lavori della conferenza senza esserne parte, secondo la tabella delle quote di contributo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, debitamente adattata.

Articolo 14
Osservanza delle disposizioni

1. Ciascuna Alta Parte Contraente prenderà tutte le misure appropriate, anche quelle legislative e di altro tipo, per prevenire e reprimere le violazioni delle disposizioni del presente Protocollo commesse da persone sotto la sua giurisdizione o sul territorio sotto il suo controllo.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente Articolo comprendono quelle necessarie per garantire l'imposizione di sanzioni penali nei confronti di persone che, in occasione di un conflitto armato ed in contrasto con le disposizioni del presente Protocollo, in modo intenzionale uccidono o feriscono gravemente dei civili, e per tradurre tali persone davanti alla giustizia.

3. Ciascuna Alta Parte Contraente esigerà inoltre che le sue forze armate emanino istruzioni militari e procedure operative pertinenti e che i membri delle forze armate ricevano una formazione commensurata ai loro compiti ed alle loro responsabilità, allo scopo di osservare le disposizioni del presente Protocollo.

4. Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a consultarsi reciprocamente ed a cooperare tra di loro a livello bilaterale, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o secondo altre procedure internazionali appropriate, per risolvere tutti i problemi che potrebbero derivare riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.

Allegato Tecnico

1. Registrazione

a) La registrazione del ubicazione di mine diverse da quelle seminate a distanza, di campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni dovrà essere effettuata in conformità alle seguenti disposizioni:

i) l'ubicazione dei campi di mine, delle zone minate e delle zone dove sono state poste trappole ed altri ordigni deve essere accuratamente specificata, indicando le coordinate di almeno due punti di riferimento e la stima delle dimensioni della zona contenente tali armi in relazione a tali punti di riferimento;

ii) carte, diagrammi ed altri documenti dovranno indicare l'ubicazione di campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni in relazione ai punti di riferimento ed anche il loro perimetro e la loro dimensione;

iii) ai fini della rilevazione e della rimozione di mine, trappole ed altri ordigni, le carte, i diagrammi o gli altri documenti dovranno contenere informazioni complete sul tipo, il numero, il sistema di posa, il tipo di accenditore ed il periodo di vita, la data e l'ora della posa, i ordigni anti-manipolazione (se esistono) ed altre informazioni pertinenti su tutti le armi che sono state poste. Possibilmente, la documentazione relativa ad un campo di mine dovrà indicare l'ubicazione esatta di ogni mina, salvo per i campi dove le mine sono disposte in ranghi, nel qual caso è sufficiente l'ubicazione dei ranghi. L'ubicazione esatta ed il sistema di funzionamento di ogni trappola posta dovranno essere registrati singolarmente.

b) L'ubicazione e la zona in cui si trovano le mine seminate a distanza devono essere specificate mediante le coordinate dei punti di riferimento (in genere situati sugli angoli), quindi verificate e marcate sul suolo alla prima occasione possibile. Il numero totale ed il tipo di mine posate, la data e l'ora della posa ed il termine di auto-distruzione devono anch'essi essere registrati.

c) Devono essere conservati degli esemplari dei documenti ad un livello di comando sufficientemente elevato da garantirne la sicurezza, nella misura del possibile.

d) E' vietato l'impiego di mine fabbricate dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, a meno che le mine non rechino le seguenti informazioni in inglese o nella lingua o nelle rispettive lingue nazionali:

i) nome del paese di origine;
ii) mese ed anno di fabbricazione ;
iii) numero di serie o numero del lotto.

Queste indicazioni dovrebbero essere visibili, leggibili, durature e resistenti agli effetti dell'ambiente, per quanto possibile.

2. Specifiche relative alla rivelabilità

a) Nella composizione delle mine antiuomo fabbricate dopo il 1 gennaio 1997, deve essere inserito un materiale od un dispositivo grazie al quale la mina possa essere individuata da un congegno cercamine corrente e che emetta un segnale di ritorno equivalente al segnale di 8 grammi di ferro o più in una massa unica coerente.

b) Nella composizione delle mine antiuomo fabbricate prima del 1 gennaio 1997, deve essere inserito, o attaccato prima della posa in modo tale che sia difficile asportarlo, un materiale o un dispositivo grazie al quale la mina possa essere individuata da un congegno cercamine corrente e che emetta un segnale di ritorno equivalente a quello di 8 grammi di ferro o più in una massa unica coerente.

c) Se un'Alta Parte Contraente ritiene di non potersi conformare immediatamente al disposto del capoverso b), può dichiarare nel momento in cui notifica la sua adesione al presente Protocollo che differirà l'osservanza del capoverso b) per un periodo non superiore a nove anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Nel frattempo, essa limiterà per quanto possibile l'impiego di mine antiuomo non conformi alla presente disposizione.

3. Specifiche relative all'autodistruzione ed all'autodisattivazione

a) Tutte le mine antiuomo seminate a distanza devono essere progettate e fabbricate in modo che non più del 10% di mine attivate non si autodistrugga nei 30 giorni successivi alla posa. Ogni mina deve essere dotata di un dispositivo di autodisattivazione di supporto, progettato e fabbricato in modo tale che, insieme con il meccanismo di autodistruzione, non vi sia più di una mina attivata su 1 000 ancora in funzione 120 giorni dopo la posa.

b) Tutte le mine antiuomo che non sono seminate a distanza e che sono utilizzate al di fuori delle zone marcate, di cui all'Articolo 5 del presente Protocollo, devono soddisfare i requisiti di autodistruzione e autodisattivazione enunciati al capoverso a).

c) Se un'Alta Parte Contraente ritiene di non potersi immediatamente conformare alle disposizioni dei capoversi a) e/o b), può dichiarare, nel momento in cui notifica la sua adesione al presente Protocollo che, per quanto riguarda le mine fabbricate prima dell'entrata in vigore del Protocollo, essa differirà l'osservanza dei capoversi a) e/o b), per un periodo non superiore a nove anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo.

Durante questo periodo, l'Alta Parte contraente:

i) s'impegna a limitare per quanto possibile l'impiego di mine antiuomo non conformi a queste disposizioni;
ii) per quanto riguarda le mine antiuomo posate a distanza, si conformerà ai requisiti relativi all'autodistruzione o ai requisiti relativi all'autodisattivazione e, per quanto riguarda altre mine antiuomo, soddisferà almeno i requisiti di autodisattivazione.

4. Segnalazione internazionale dei campi di mine e delle zone minate

Segnali simili a quello dell'esempio figurante in allegato e descritti di seguito devono essere utilizzati per marcare i campi di mine e le zone minate in modo tale da garantirne la visibilità e la riconoscibilità da parte della popolazione civile:

a) dimensioni e forma: un triangolo avente un lato di almeno 28 cm. (11 pollici) ed gli altri due lati di almeno 20 cm (7.9 pollici), o un quadrato di almeno 15 centimetri (6 pollici) di lato;

b) colore: rosso o arancio con un bordo riflettente giallo;

c) simbolo: il simbolo illustrato nell'Allegato, o ogni altro simbolo il quale, nella zona dove il segnale deve essere installato, sia agevolmente riconoscibile come indicante una zona pericolosa;

d) lingua: sul segnale dovrebbe figurare la menzione "Mine" in una delle sei lingue ufficiali della Convenzione (arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo) e nella lingua o nelle lingue predominanti della regione;

e) spaziatura: i segnali dovrebbero essere posti intorno al campo di mine o alla zona minata ad una distanza sufficiente da poter essere visti da qualsiasi punto da un civile che si avvicina alla zona."

APPENDICE

SEGNALE DI PERICOLO NELLE ZONE DOVE LE MINE SONO STATE POSATE
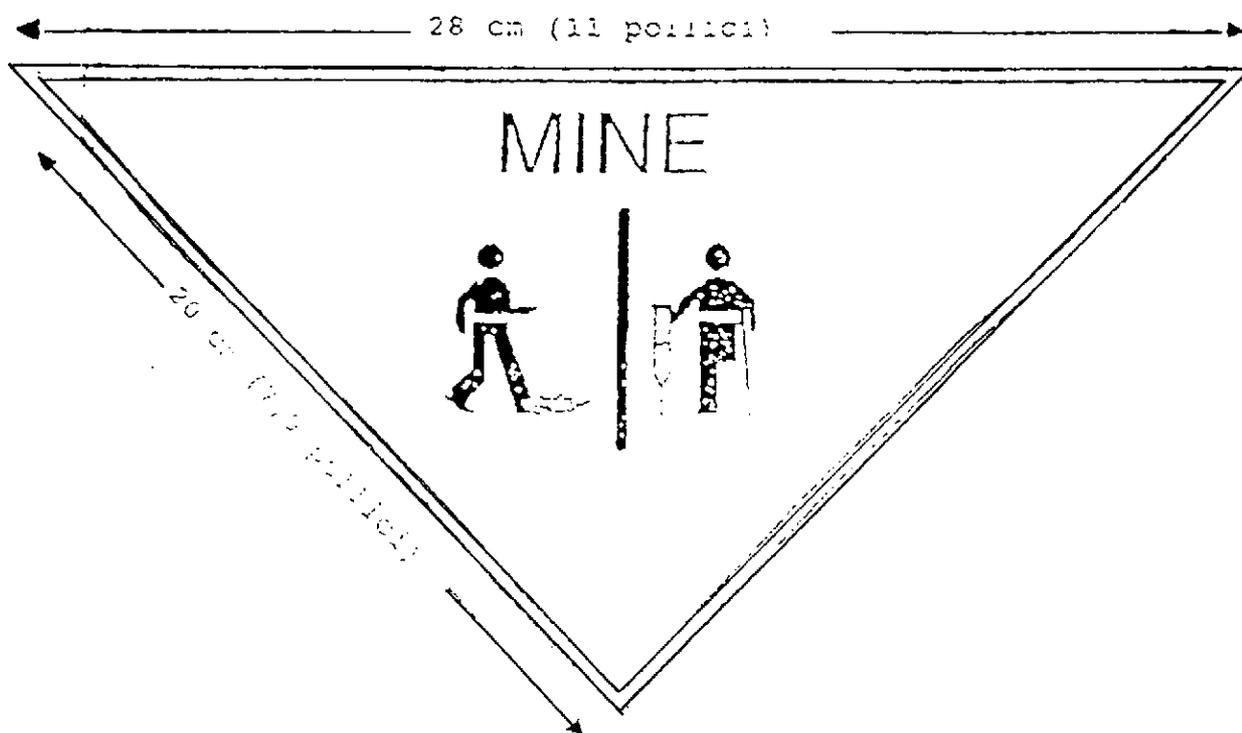
ARTICOLO 2: ENTRATA IN VIGORE

Il Protocollo modificato entrerà vigore come previsto al paragrafo 1, capoverso b) dell'Articolo 8 della Convenzione.

ANNESSO C

Dichiarazione finale

LE ALTE PARTI CONTRAENTI ALLA CONVENZIONE SUI DIVIETI O LE RESTRIZIONI ALL'USO DI CERTE ARMI CONVENZIONALI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE ECCESSIVAMENTE LESIVE O AVENTI EFFETTI INDISCRIMINATI, RIUNITESI A VIENNA DAL 25 SETTEMBRE AL 13 OTTOBRE 1995, E SUCCESSIVAMENTE A GINEVRA DAL 15 AL 19 GENNAIO 1996 NELLA PRIMA RIPRESA DELLA SESSIONE ED A GINEVRA DAL 22 APRILE AL 3 MAGGIO 1996 NELLA SECONDA RIPRESA DELLA SESSIONE, AL FINE DI RIVEDERE LA PORTATA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONVENZIONE E DEI PROTOCOLLI ALLEGATI ALLA STESSA, ED ESAMINARE OGNI PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELLA CONVENZIONE O DEI PROTOCOLLI ESISTENTI, COME PURE PROPOSTE DI PROTOCOLLI ADDIZIONALI RELATIVI AD ALTRE CATEGORIE DI ARMI CONVENZIONALI NON PREVISTE DAI PROTOCOLLI ALLEGATI ESISTENTI.

Profondamente preoccupate per gli effetti indiscriminati dell'uso irresponsabile delle mine terrestri, in particolare delle mine terrestri antiuomo che ogni settimana risultano uccidere o menomare centinaia di persone, per la maggior parte civili disarmati, ostacolano lo sviluppo economico e la ricostruzione ed hanno altre gravi conseguenze, quali impedire il rimpatrio dei rifugiati ed il ritorno dei profughi che si sono spostati all'interno del paese;

Seriamente preoccupate per le sofferenze e le ferite subite dai civili per l'uso irresponsabile e la proliferazione di mine terrestri, trappole ed altri dispositivi ed in particolare per il grave problema delle mine terrestri antiuomo;

Ribadendo che è necessario rafforzare la cooperazione internazionale in materia di divieti o di restrizioni all'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati;

Ribadendo la loro convinzione che un accordo generale e verificabile sui divieti o le restrizioni all'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati ridurrebbe in maniera significativa le sofferenze di civili e combattenti,

Accogliendo con favore l'adozione di un Protocollo II emendato sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole ed altri dispositivi;

Notando che le mine antiuomo seminate a distanza possono rappresentare un grave pericolo per la vita e la sopravvivenza della popolazione civile, in modo particolare a causa dei loro metodi di posa e della conseguenti difficoltà per contrassegnarle e recintarle,

Ribadendo inoltre che è necessario rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sminamento e stanziare maggiori risorse a tal fine,

Riconoscendo il ruolo importante che possono svolgere la comunità internazionale, ed in modo particolare gli Stati implicati nello spiegamento di mine, prestando assistenza per lo sminamento nei paesi interessati, mediante la fornitura di carte topografiche e delle informazioni necessarie, nonché di un'assistenza tecnica e materiale atte a sminare o rendere in altro modo inoffensivi i campi di mine, le mine e le trappole esistenti,

Esprimendo il loro apprezzamento per i contributi finanziari forniti dagli Stati e dalle organizzazioni regionali al Fondo Fiduciario Volontario delle Nazioni Unite per l'assistenza allo sminamento, e per i contributi in natura forniti al meccanismo permanente per lo sminamento delle Nazioni Unite,

Prendendo atto delle moratorie nazionali e di altre misure unilaterali per arrestare la fabbricazione, l'esportazione, il trasferimento o la vendita di mine terrestri antiuomo, a ridimensionare gli arsenali e ad adottare una legislazione che si ponga come obiettivo la totale eliminazione di tali armi,

Notando inoltre che un certo numero di Stati si astiene altresì dall'acquistare, fabbricare, trasferire e immagazzinare mine terrestri antiuomo,

Notando il fatto che un numero crescente di Stati e di organizzazioni internazionali regionali e non governative fanno del loro meglio per ottenere con urgenza la totale eliminazione delle mine terrestri antiuomo,

Consapevoli dell'urgente necessità di opporsi alla minaccia, silenziosa e invisibile che le armi laser accecanti costituiscono per la vista dell'uomo,

Accogliendo con favore l'adozione del Protocollo IV sulle armi laser accecanti, quale codificazione e sviluppo graduale delle norme del diritto internazionale;

Notando che in avvenire potrebbero essere esaminate un certo numero di questioni, per esempio nell'ambito di una conferenza di revisione e tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ivi compresa la questione del divieto di utilizzare, fabbricare, immagazzinare e trasferire armi laser accecanti e la questione dell'osservanza delle norme relative a tali armi, come pure altre questioni pertinenti, quali la definizione di "cecità permanente" comprendente anche il concetto di "campo visivo",

Riconoscendo il ruolo specifico del Comitato Internazionale della Croce Rossa, ed incoraggiandolo a continuare a lavorare per agevolare ulteriormente la ratifica e l'adesione alla Convenzione, a divulgarne i contenuti ed a mettere a disposizione la sua esperienza nelle future Conferenze di revisione,

Riconoscendo gli impagabili sforzi umanitari delle organizzazioni non governative nei conflitti armati, e apprezzando il livello tecnico del loro contributo ai lavori della Conferenza di revisione,

DICHIARANO SOLENNEMENTE:

li impegnarsi a rispettare gli obiettivi e le disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli allegati quale autorevole strumento internazionale che disciplina l'uso di certe armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati;

i essere determinati a fare appello a tutti gli Stati che non lo abbiano ancora fatto, perché prendano tutte le misure richieste per divenire il prima possibile parti alla Convenzione ed ai suoi Protocolli allegati, ed gli Stati successori affinché adottino provvedimenti appropriati, volti a far si che il presente strumento divenga alla fine universale;

li essere convinti che gli Stati debbano perseguire strenuamente l'obiettivo dell'eliminazione finale delle mine terrestri antiuomo, in conformità ai termini della Risoluzione 50/70 (O) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite;

li impegnarsi a continuare strenuamente a perseguire la totale messa al bando dei trasferimenti di tutte le mine terrestri antiuomo nel contesto della loro eliminazione finale, in conformità ai termini della Risoluzione 50/70 (O) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite,

i essere soddisfatti dell'adozione del Protocollo II emendato sulle mine, le trappole ed altri dispositivi;

.he i divieti e le restrizioni all'uso ed al trasferimento di mine antiuomo nel Protocollo II agevoleranno e consentiranno di agevolare e far progredire il conseguimento dello scopo ultimo dell'eliminazione finale delle mine antiuomo, in conformità ai termini della Risoluzione 50/70 (O) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite;

i annettere importanza alla tempestiva entrata in vigore del Protocollo emendato e di auspicare che tutti gli Stati, in attesa della sua entrata in vigore, rispettino e garantiscano l'osservanza delle disposizioni più importanti del Protocollo emendato in tutta la misura del possibile;

. impegnarsi a mantenere sotto esame le disposizioni del Protocollo II, per far sì che vengano affrontate tutte le questioni relative alle armi ivi contemplate;

ne nulla nel Protocollo II emendato sarà considerato contrario agli scopi ed ai principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite;

. impegnarsi a mettere al bando tutte le mine seminate a distanza sprovviste di caratteristiche efficienti di auto-disattivazione e di meccanismi di auto-distruzione o di auto-neutralizzazione e di essere consapevoli della necessità di adoperarsi strenuamente per ottenere la messa al bando di tutte le mine antiuomo seminate a distanza, mentre verranno messe a punto alternative affidabili che riducano in maniera significativa i rischi per la popolazione civile;

. riconoscere che, per facilitare ed accelerare le operazioni di sminamento, è importante applicare il divieto di usare mine antiuomo non rilevabili;

di impegnarsi a rafforzare la cooperazione internazionale per lo sminamento, lo sviluppo e la divulgazione di tecnologie più efficaci per lo sminamento ed il trasferimento di tecnologie, in modo da agevolare l'applicazione dei divieti e delle restrizioni di cui al Protocollo II, e di adoperarsi per stanziare le risorse necessarie a tal fine;

di impegnarsi ad assistere, nella misura del possibile, le missioni umanitarie imparziali di sminamento, che operano con il consenso dello Stato d'accoglienza e/o degli Stati parti al conflitto interessati, in particolare fornendo loro tutte le informazioni necessarie in loro possesso sull'ubicazione di tutti i campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri dispositivi di cui si sia a conoscenza nella zona in cui la missione svolge le sue funzioni;

i riconoscere che il numero crescente di moratorie nazionali e di altri provvedimenti unilaterali che limitano o bloccano la fabbricazione, l'uso, l'esportazione, il trasferimento, la vendita o l'immagazzinamento di mine antiuomo, e che mirano a conseguire la loro eliminazione finale, sono iniziative incoraggianti;

he incoraggeranno gli sforzi delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni per affrontare tutti i problemi relativi alle mine terrestri;

di essere soddisfatti dell'adozione del Protocollo sulle armi laser accecanti (Protocollo IV) della Convenzione,

di essere convinti che è importante che il Protocollo IV entri in vigore il prima possibile,

di desiderare che tutti gli Stati, in attesa dell'entrata in vigore, rispettino e garantiscano il rispetto delle disposizioni più importanti del Protocollo IV in tutta la misura del possibile,

i riconoscere che è necessario conseguire il divieto totale di armi laser accecanti, il cui uso e trasferimento sono vietati dal Protocollo IV;

di essere intenzionati a mantenere sotto esame il problema degli effetti accecanti connessi all'uso dei sistemi laser,

di impegnarsi a dar seguito al processo di revisione iniziato con la prima Conferenza di Revisione e, a tal fine, di istituire un regolare meccanismo di revisione per la Convenzione ed i suoi Protocolli allegati.

Le Alte Parti Contraenti riconoscono che gli importanti principi e disposizioni contenuti nella presente Dichiarazione Finale possono altresì fungere da base per potenziare ulteriormente la Convenzione ed i suoi Protocolli, ed esprimono la loro determinazione di attuarli.

Revisione del Preambolo

Paragrafo 3 del Preambolo

La Conferenza richiama l'obbligo di determinare, al momento della progettazione, della messa a punto, dell'acquisto o dell'adozione di nuove armi, mezzi e metodi bellici, se l'uso degli stessi potrebbe, in tutte o in alcune circostanze, essere proibito da qualsiasi norma di diritto internazionale applicabile alle Alte Parti Contraenti.

Paragrafo 8 del Preambolo

La Conferenza ribadisce l'esigenza di proseguire la codificazione e lo sviluppo progressivo delle norme di diritto internazionale applicabili a certe armi convenzionali che possono essere eccessivamente lesive o avere effetti indiscriminati.

Paragrafo 10 del Preambolo

La Conferenza sottolinea l'esigenza di ottenere una maggiore adesione alla Convenzione ed ai suoi Protocolli allegati. La Conferenza accoglie con favore le recenti ratifiche ed adesioni alla Convenzione ed ai suoi Protocolli allegati e sollecita le Alte Parti Contraenti ad annettere la massima priorità a tutti i passi diplomatici volti a favorire una maggiore adesione, allo scopo di ottenere, entro l'anno 2000, un'adesione universale alla Convenzione.

Revisione degli articoli

Articolo 1

La Conferenza prede atto e conferma che le Alte Parti Contraenti hanno ampliato la portata del Protocollo II.

Articolo 2

La Conferenza ribadisce che nulla nella Convenzione o nei suoi Protocolli allegati sarà interpretato nel senso di esentare le Alte Parti Contraenti da altri obblighi loro imposti dal diritto umanitario internazionale.

Articolo 3

La Conferenza prende atto delle disposizioni dell'Articolo 3.

Articolo 4

La Conferenza prende atto del fatto che 58 Stati hanno ratificato, accettato, aderito o succeduto alla Convenzione.

La Conferenza fa appello a tutti gli Stati che non sono parti alla presente Convenzione affinché ratifichino, accettino, approvino la Convenzione o vi aderiscano, a seconda dei casi, in modo da contribuire a conseguirel'adesione universale alla Convenzione.

In tale contesto, la Conferenza invita le Alte Parti Contraenti ad incoraggiare ulteriori adesioni alla Convenzione ed ai suoi Protocolli allegati.

Articolo 5

La Conferenza prende atto delle disposizioni dell'Articolo 5.

Articolo 6

La Conferenza sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale per quanto riguarda la divulgazione della Convenzione e dei suoi Protocolli allegati e riconosce l'importanza di una collaborazione multilaterale relativa all'istruzione, allo scambio di esperienze a tutti i livelli, allo scambio di formatori ed all'organizzazione di seminari congiunti.

La Conferenza prende atto di un invito di un'Alta Parte Contraente ad un seminario sulla divulgazione.

Articolo 7

La Conferenza prende atto delle disposizioni dell'Articolo 7.

Articolo 8

La Conferenza decide di comune accordo che, in futuro, le Conferenze di Revisione dovrebbero aver luogo con maggiore frequenza, e che occorrerebbe prendere in considerazione la possibilità di tenere una Conferenza di Revisione ogni cinque anni. La Conferenza decide, in conformità all'Articolo 8.3 (c), di indire un'altra Conferenza cinque anni dopo l'entrata in vigore degli emendamenti adottati dalla prima Conferenza di Revisione, ma in ogni caso non più tardi dell'anno 2001, con riunioni preparatorie di esperti aventi inizio, ove necessario, sin dall'anno 2000.

La Conferenza accoglie con favore l'adozione del testo di un Protocollo II emendato in conformità al capoverso 3 (a) del presente Articolo.

La Conferenza richiama le disposizioni del capoverso 3 (b) del presente Articolo, che stabilisce di prendere in considerazione ogni proposta di protocolli addizionali relativi ad altre categorie di armi convenzionali non previste dagli esistenti Protocolli allegati. La Conferenza accoglie con favore l'adozione, avvenuta il 13 ottobre 1995, del testo di un Protocollo addizionale sulle armi laser accecanti (Protocollo IV).

La Conferenza propone che la prossima Conferenza di Revisione prenda in considerazione la possibilità di preparare un eventuale Protocollo addizionale sulle armi e munizioni di piccolo calibro.

La Conferenza propone che la prossima Conferenza di revisione prenda in considerazione ulteriori misure per le mine navali ed altre armi convenzionali che si ritiene possano causare sofferenze inutili o avere effetti indiscriminati.

Articolo 9

La Conferenza prende atto con soddisfazione del fatto che le disposizioni del presente Articolo non sono state chiamate in causa.

Articolo 10

La Conferenza prende atto delle disposizioni dell'Articolo 10.

Articolo 11

La Conferenza prende atto della richiesta della delegazione della Cina di rettificare il testo originale in lingua cinese della Convenzione e dei suoi Protocolli allegati.

Revisione dei Protocolli

Protocolli sui frammenti non rilevabili (Protocollo I)

La Conferenza prende atto delle disposizioni del presente Protocollo.

Protocollo sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole e altri dispositivi (Protocollo II) e Annesso Tecnico al Protocollo.

La Conferenza ha passato in rassegna in maniera esauriente la portata ed il funzionamento del Protocollo originale. La Conferenza è seriamente preoccupata per il fatto che ogni settimana, malgrado l'esistenza del Protocollo, centinaia di persone, per la maggior parte civili disarmati, risultano uccise o menomate per via degli effetti indiscriminati di un uso irresponsabile di mine terrestri, in particolare di mine antiuomo; ed inoltre che i civili disarmati continuano ad essere vittime degli effetti indiscriminati dell'uso irresponsabile di trappole e di altri dispositivi. Tali azioni ostacolano altresì l'agricoltura, lo sviluppo economico e la ricostruzione ed impediscono il rimpatrio dei rifugiati ed il ritorno dei profughi che si sono spostati all'interno del paese, causando situazioni intollerabili in molte parti del mondo.

La Conferenza ha concluso che il Protocollo originale dovrebbe essere rafforzato in numerose parti. Di conseguenza, la Conferenza adotta il Protocollo emendato, che migliora sensibilmente le parti relative alla portata di applicazione, alle restrizioni generali dal punto di vista umanitario, ai divieti ed alle limitazioni sostanziali all'uso delle mine, ai trasferimenti, alle norme sull'osservanza, agli obblighi di sminamento, nonché al settore della cooperazione tecnologica e prevede che tali questioni ed altre ivi relative potrebbero essere ulteriormente trattate nelle future Conferenze di Revisione, in modo particolare per quanto riguarda i problemi umanitari.

La Conferenza incoraggia le Alte Parti Contraenti che rinviano l'attuazione dei requisiti tecnici specificati nell'Annesso Tecnico ad adoperarsi al meglio per conformarsi a tali requisiti, in conformità ai paragrafi 2 e 3 dell'Annesso Tecnico durante il periodo di attesa.

La Conferenza si augura che la prima riunione annuale di Stati parte, che sarà indetta in conformità con il nuovo Articolo 13, si terrà dopo l'entrata in vigore del Protocollo emendato.

La Conferenza propone che il Depositario indica al più presto, dopo l'entrata in vigore del Protocollo, una riunione preparatoria per la prima Conferenza Annuale delle Parti, ai sensi dell'Articolo 13 del Protocollo emendato. Tale riunione preparatoria dovrebbe elaborare e proporre, per la Conferenza Annuale, un progetto di Norme Procedurali della Conferenza ed i punti dell'ordine del giorno, che potrebbero includere il riesame del funzionamento e dello status del Protocollo.

La Conferenza riconosce l'ottimo lavoro svolto dalle agenzie e dagli organi pertinenti delle Nazioni Unite, dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, in conformità con il suo mandato di assistere le vittime di guerra e delle ONG in determinati settori quali, in particolare, l'assistenza chirurgica e la riabilitazione delle vittime delle mine, la realizzazione di programmi di sensibilizzazione al problema delle mine e dello sminamento.

Protocollo sui divieti o le limitazioni all'uso di armi incendiarie (Protocollo III)

La Conferenza prende atto delle disposizioni del presente Protocollo.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3768):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 27 maggio 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 luglio 1997, con pareri delle commissioni I, II, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione l'11 febbraio 1998.

Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3149):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° aprile 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 luglio 1998.

Esaminato in aula e approvato il 16 luglio 1998.

98G0332

LEGGE 30 luglio 1998, n. **291.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24, paragrafo 3, della convenzione stessa.

Art. 3.

1. Con provvedimento del Ministro delle finanze è, ai sensi dell'articolo 10 della convenzione, designata l'Amministrazione doganale responsabile del sistema informativo doganale.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

CONVENZIONE
ELABORATA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3
DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
SULL'USO DELL'INFORMATICA
NEL SETTORE DOGANALE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26/07/95,

RICHIAMANDO gli impegni contenuti nella convenzione per la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni doganali, firmata a Roma il 7 settembre 1967,

CONSIDERANDO che le amministrazioni doganali, insieme ad altre autorità competenti, sono responsabili, alle frontiere esterne della Comunità ed entro i suoi confini territoriali, della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni sia alle norme comunitarie che alle leggi nazionali, in particolare a quelle contemplate agli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunità europea,

CONSIDERANDO che la salute, la moralità e la sicurezza dei cittadini sono gravemente minacciate dall'aumento di traffici illeciti di tutti i generi,

CONVINTI che è necessario intensificare la cooperazione tra le amministrazioni doganali mediante l'introduzione di procedure che consentano loro di agire in comune e di scambiarsi dati personali e di altro genere relativi ai traffici illeciti, avvalendosi della nuova tecnologia per la gestione e la trasmissione di tali informazioni, fatte salve le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981,

TENENDO PRESENTE che l'attività quotidiana delle amministrazioni doganali comporta l'applicazione di disposizioni sia comunitarie che non comunitarie e che è pertanto necessario assicurare che le disposizioni sulla mutua assistenza e cooperazione amministrativa in ambo i settori evolvano, per quanto possibile, allo stesso modo,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

TITOLO I

Definizioni

ARTICOLO 1

Ai fini della presente Convenzione, si intendono per

1) "leggi nazionali", le disposizioni legislative o regolamentari di uno Stato membro la cui applicazione competa in tutto o in parte all'amministrazione doganale di tale Stato, riguardanti:

- la circolazione delle merci soggette a misure di divieto, restrizione o controllo, in particolare alle misure contemplate agli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

- il trasferimento, la conversione, l'occultamento o la dissimulazione di beni o proventi derivanti, direttamente o indirettamente, dal traffico internazionale illecito di stupefacenti o utilizzati a tal fine;

2) "dati personali", qualsiasi informazione riguardante un individuo identificato o identificabile;

3) "Stato membro che ha fornito i dati", uno Stato che inserisce dati nel Sistema informativo doganale.

TITOLO II

Istituzione di un sistema informativo doganale

ARTICOLO 2

1. Le amministrazioni doganali degli Stati membri istituiscono e mantengono un Sistema informativo automatizzato comune a fini doganali, in appresso denominato "Sistema informativo doganale".

2. Il Sistema informativo doganale ha lo scopo, secondo le disposizioni della presente convenzione, di facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali rendendo più efficaci, mediante la rapida diffusione di informazioni, le procedure di cooperazione e di controllo delle amministrazioni doganali degli Stati membri.

TITOLO III

Funzionamento e utilizzazione del sistema informativo doganale

ARTICOLO 3

1. Il Sistema informativo doganale consiste in una base di dati centrale cui si può accedere tramite terminali in ogni Stato membro. Il Sistema comprende esclusivamente dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, relativi alle categorie seguenti:

(i) merci;

(ii) mezzi di trasporto;

(iii) imprese;

(iv) persone;

(v) tendenze in materia di frode;

(vi) disponibilità di competenze professionali.

2. La Commissione provvede alla gestione tecnica dell'infrastruttura del Sistema informativo doganale secondo le regole previste dalle disposizioni d'applicazione adottate in sede di Consiglio.

La Commissione riferisce della gestione al comitato di cui all'articolo 16.

3. La Commissione comunica a detto comitato le disposizioni pratiche adottate per la gestione tecnica.

ARTICOLO 4

Gli Stati membri stabiliscono gli elementi da includere nel Sistema informativo doganale relativamente a ciascuna delle categorie da (i) a (vi) dell'articolo 3 per quanto necessario alla realizzazione dello scopo del Sistema. Nelle categorie (v) e (vi) dell'articolo 3 non devono figurare in nessun caso dati personali. Gli elementi inclusi riguardo alle persone, sono al massimo i seguenti:

(i) cognome, cognome da nubile, nome e pseudonimi;

(ii) data e luogo di nascita;

(iii) cittadinanza;

(iv) sesso;

(v) segni particolari oggettivi e permanenti;

(vi) motivo dell'inclusione dei dati;

(vii) azione proposta;

(viii) codice di allarme atto a segnalare che la persona ha già fatto uso di armi o di violenza ovvero e sfuggita alle autorità.

Non sono comunque inclusi i dati a carattere personale elencati all'articolo 6, prima frase, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, in appresso denominata "convenzione di Strasburgo 1981".

ARTICOLO 5

1. I dati delle categorie da (i) a (iv) dell'articolo 3 sono inseriti nel Sistema informativo doganale soltanto ai fini dell'osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta o di controlli specifici.

2. Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, i dati personali nell'ambito delle categorie da (i) a (iv) dell'articolo 3 possono essere inseriti nel Sistema informativo doganale soltanto se, specialmente sulla base di precedenti attività illecite, vi sono motivi sostanziali per ritenere che la persona interessata abbia effettuato, stia effettuando o intenda effettuare gravi infrazioni alle leggi nazionali.

ARTICOLO 6

1. Se le azioni suggerite di cui all'articolo 5, paragrafo 1 sono attuate, è possibile raccogliere e trasmettere interamente o in parte, le informazioni seguenti allo Stato membro che ha fornito i dati:

(i) l'avvenuta individuazione della merce, del mezzo di trasporto, dell'impresa o della persona oggetto di segnalazione;

(ii) il luogo, l'ora o il motivo del controllo;

(iii) l'itinerario e la destinazione del viaggio;

(iv) le persone che accompagnano la persona in questione o gli occupanti del mezzo di trasporto utilizzato;

(v) il mezzo di trasporto utilizzato;

(vi) gli oggetti trasportati;

(vii) le circostanze relative all'individuazione della merce, dei mezzi di trasporto, della società e della persona.

Quando dette informazioni sono raccolte nel quadro delle azioni di sorveglianza discreta, occorre prendere iniziative intese a garantire che la discrezione della sorveglianza non sia compromessa.

2. Nel quadro dei controlli specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le persone, i mezzi di trasporto e gli oggetti possono essere ispezionati, entro i limiti permessi e a norma delle leggi, dei regolamenti e delle procedure dello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione. Se la legislazione di uno Stato membro non ammette il controllo specifico, questo viene automaticamente convertito dal medesimo Stato membro in un'osservazione e rendiconto.

ARTICOLO 7

1. L'accesso diretto ai dati inseriti nel Sistema informativo doganale è riservato unicamente alle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro. Tali autorità nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono comprendere anche altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 16 l'elenco delle proprie autorità competenti nominate a norma del paragrafo 1 per accedere direttamente al Sistema informativo doganale e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono, mediante accordo unanime, consentire l'accesso al Sistema informativo doganale ad organizzazioni internazionali o regionali. Tale accordo riveste la forma di un protocollo alla presente convenzione. La decisione degli Stati membri tiene conto di tutti gli accordi reciproci e di ogni parere dell'Autorità comune di controllo di cui all'articolo 18, in merito all'adeguatezza delle misure di protezione dei dati.

ARTICOLO 8

1. Gli Stati membri possono utilizzare i dati ottenuti dal Sistema informativo doganale soltanto per lo scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2; essi possono tuttavia utilizzare tali dati a fini amministrativi o di altro genere, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel Sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite. In tal caso l'utilizzazione è conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro che intende servirsi dei dati e deve tener conto del principio 5.5. della raccomandazione R(87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

2. Fatti salvi i paragrafi 1 e 4 del presente articolo e l'articolo 7, paragrafo 3, i dati ottenuti dal Sistema informativo doganale sono utilizzati soltanto dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro designate dallo Stato stesso, le quali sono competenti, in base alle leggi ai regolamenti ed alle procedure del medesimo Stato, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2.

3. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 16 elenco delle autorità competenti da esso nominate in conformità del paragrafo 2.

4. I dati ottenuti dal Sistema informativo doganale possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel Sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere messi a disposizione di autorità nazionali, diverse da quelle nominate ai sensi del paragrafo 2, di paesi terzi e di organizzazioni internazionali o regionali. Ciascuno Stato membro prende speciali misure per garantire la sicurezza dei dati trasmessi o forniti a servizi situati al di fuori del suo territorio. I particolari di tali misure devono essere comunicati all'autorità comune di controllo di cui all'articolo 18.

ARTICOLO 9

1. A meno che la presente convenzione non stabilisca disposizioni più rigorose, l'inserimento dei dati nel Sistema informativo doganale è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce.

2. A meno che la presente convenzione non stabilisca disposizioni più rigorose, l'utilizzazione dei dati del Sistema informativo doganale, compresa l'attuazione di qualsiasi azione ai sensi dell'articolo 5 suggerita dallo Stato membro che ha fornito i dati, è disciplinata dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato che utilizza tali dati.

ARTICOLO 10

1. Ciascuno Stato membro designa l'amministrazione doganale competente responsabile a livello nazionale del Sistema informativo doganale.

2. Tale amministrazione è responsabile del corretto funzionamento del Sistema informativo doganale nello Stato membro e prende le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente convenzione.

3. Gli Stati membri si comunicano vicendevolmente quale è l'amministrazione competente di cui al paragrafo 1.

TITOLO IV

Modifica dei dati

ARTICOLO 11

1. Soltanto lo Stato membro che ha fornito i dati ha il diritto di modificare, completare, correggere o cancellare i dati che ha inserito nel Sistema informativo doganale.

2. Qualora uno Stato membro rilevi o sia portato a rilevare che i dati da esso inseriti sono di fatto inesatti oppure che sono stati inseriti o memorizzati contrariamente alla presente convenzione, esso modifica, completa, corregge o cancella nel modo idoneo i dati e ne informa gli altri Stati membri.

3. Se uno degli Stati membri dispone di prove indicanti che un dato è di fatto inesatto, oppure che è stato inserito o memorizzato nel Sistema informativo doganale contrariamente alla presente convenzione, esso ne avvisa quanto prima possibile lo Stato membro che lo ha fornito. Quest'ultimo controlla il dato in questione e, ove necessario, lo corregge o lo cancella senza indugio. Inoltre informa gli Stati membri della correzione o cancellazione effettuata.

4. Lo Stato membro che al momento di inserire dati nel Sistema informativo doganale noti che la sua segnalazione discorda, quanto a contenuto o ad azione suggerita, da una segnalazione precedente, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha effettuato quest'ultima. I due Stati membri cercano quindi di risolvere la questione. In caso di disaccordo, rimane valida la prima segnalazione, ma le parti di quella nuova, non discordanti dalla prima, vengono inserite nel Sistema.

5. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, se, in uno qualsiasi degli Stati membri, un tribunale o un'altra autorità competente dello Stato membro in questione adotta una decisione definitiva riguardo alla modifica, al completamento, alla correzione o alla cancellazione di dati del Sistema informativo doganale, gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire tale decisione. In caso di contrasto tra siffatte decisioni di tribunali o di altre autorità competenti, incluse quelle di cui all'articolo 15, paragrafo 4 in materia di correzione o cancellazione, lo Stato membro che ha inserito i dati in questione li cancella dal Sistema.

TITOLO V

Conservazione dei dati

ARTICOLO 12

1. I dati inseriti nel Sistema informativo doganale sono conservati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti. La necessità di conservarli riesaminata almeno annualmente dallo Stato membro che li ha forniti.

2. Entro il periodo di riesame lo Stato membro che ha fornito i dati può decidere di conservarli fino al riesame successivo, qualora ciò sia necessario per il raggiungimento dei fini per cui sono stati inseriti. Fatto salvo l'articolo 15, qualora non sia deciso di conservare i dati, questi sono automaticamente trasferiti nella parte del Sistema informativo doganale il cui accesso è limitato in conformità del paragrafo 4.

3. Il Sistema informativo doganale informa automaticamente lo Stato membro che ha fornito i dati del previsto trasferimento dei dati stessi dal Sistema informativo doganale ai sensi del paragrafo 2, con preavviso di un mese.

4. I dati trasferiti a norma del paragrafo 2 continuano ad essere conservati per un anno nel Sistema informativo doganale, ma, fatto salvo l'articolo 15, ad essi possono accedere soltanto un rappresentante del comitato di cui all'articolo 16 o le autorità di controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 1 ed all'articolo 18, paragrafo 1. Durante detto periodo, essi possono consultare i dati soltanto ai fini di controllo della loro esattezza e legalità, dopo di che i dati devono essere cancellati.

TITOLO VI

Protezione dei dati a carattere personale

ARTICOLO 13

1. Gli Stati membri che intendano ricevere dal Sistema informativo doganale o inserire in esso dati a carattere personale adottano, entro la data di entrata in vigore della presente convenzione, le disposizioni nazionali sufficienti per raggiungere un livello di protezione dei dati personali pari almeno a quello risultante dai principi della convenzione di Strasburgo del 1981.

2. Uno Stato membro può ricevere dal Sistema informativo doganale o inserire in esso dati a carattere personale soltanto se nel suo territorio sono entrate in vigore le disposizioni relative alla protezione di detti dati di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro deve anche aver prima designato una o più autorità di sorveglianza nazionali ai sensi dell'articolo 17.

3. Ai fini di garantire la corretta applicazione delle disposizioni della presente convenzione in materia di protezione dei dati personali, il Sistema informativo doganale è assimilato, in ciascuno Stato membro, ad un archivio nazionale soggetto alle disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 e ad ogni più rigorosa disposizione contenuta nella presente convenzione.

ARTICOLO 14

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, ciascuno Stato membro fa sì che, in virtù delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure, sia considerata illegale qualsiasi utilizzazione dei dati a carattere personale del Sistema informativo doganale a fini diversi dallo scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2.

2. I dati possono essere copiati solo per fini tecnici, purché tale operazione sia necessaria per la ricerca di informazioni ad opera delle autorità di cui all'articolo 7. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, i dati personali inseriti da altri Stati membri non possono essere trasferiti dal Sistema informativo doganale in altri registri nazionali.

ARTICOLO 15

1. I diritti delle persone per quanto riguarda i dati personali inseriti nel Sistema informativo doganale, in particolare il diritto di accesso, sono esercitati conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in cui sono fatti valere.

Qualora le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro interessato lo prevedano, l'autorità di controllo nazionale di cui all'articolo 17 decide in merito alla comunicazione dell'informazione e determina le procedure da seguire.

Uno Stato membro che non abbia fornito i dati in questione può comunicare i dati soltanto se ha dato preliminarmente allo Stato membro che ha fornito i dati la possibilità di prendere posizione.

2. Uno Stato membro cui sia stata presentata una richiesta di accesso ai dati personali rifiuta tale accesso se questo può compromettere lo svolgimento del compito giuridico specificato nella relazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, oppure per proteggere i diritti e le libertà di terzi. L'accesso è rifiutato in ogni caso durante il periodo di sorveglianza discreta o di osservazione e rendiconto.

3. In ciascuno Stato membro, chiunque può, conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro interessato, richiedere che i dati personali che lo riguardano siano corretti o cancellati qualora siano di fatto inesatti o siano stati inseriti o memorizzati nel Sistema informativo doganale in violazione dello scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2 della presente convenzione o dell'articolo 5 della convenzione di Strasburgo del 1981.

4. Nel territorio di ciascuno Stato membro, chiunque puo, conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, adire il tribunale o l'autorità competente a norma delle leggi, dei regolamenti e delle procedure dello Stato membro in questione, oppure, se del caso, presentare un ricorso in relazione ai dati personali del Sistema informativo doganale che lo riguardano, al fine di:

(i) far correggere o cancellare dati personali di fatto inesatti;

(ii) far correggere o cancellare dati personali inseriti o memorizzati nel Sistema informativo doganale contrariamente alla presente convenzione;

(iii) ottenere l'accesso ai dati personali;

(iv) ottenere un indennizzo a norma dell'articolo 21, paragrafo 2.

Gli Stati membri interessati si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive di un tribunale o di un'altra autorità competente, in merito ai punti (i), (ii) e (iii).

5. I riferimenti di cui al presente articolo e all'articolo 11, paragrafo 5, alla "decisione definitiva" non comportano l'obbligo, per uno Stato membro, di presentare un ricorso contro una decisione presa da un tribunale o da un'altra autorità competente.

TITOLO VII

Quadro istituzionale

ARTICOLO 16

1. E istituito un comitato composto di rappresentanti delle amministrazioni doganali degli Stati membri. Il comitato delibera all'unanimità in merito alle disposizioni del paragrafo 2, primo trattino e a maggioranza dei due terzi in merito alle disposizioni del paragrafo 2, secondo trattino. Esso adotta il suo regolamento interno all'unanimità.

2. Il comitato é responsabile:

- dell'attuazione e della corretta applicazione delle disposizioni della presente convenzione, fatti salvi i poteri delle autorità di cui all'articolo 17, paragrafo 1 ed all'articolo 18, paragrafo 1;
- del corretto funzionamento del Sistema informativo doganale sul piano tecnico e operativo. Esso prende tutte le iniziative necessarie per garantire che le misure di cui agli articoli 12 e 19 siano correttamente attuate in relazione al Sistema informativo doganale. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo il comitato può avere accesso diretto ai dati del Sistema informativo doganale e utilizzarli direttamente.

3. Il comitato deve riferire annualmente, ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea al Consiglio, in merito all'efficienza ed efficacia del Sistema informativo doganale formulando, all'occorrenza, raccomandazioni.

4. La Commissione é associata ai lavori del comitato.

TITOLO VIII

Controllo della protezione dei dati a carattere personale

ARTICOLO 17

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di controllo responsabili della protezione dei dati personali, incaricate di effettuare il controllo esterno di tali dati inseriti nel Sistema informativo doganale.

Le autorità di controllo, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, devono esercitare una sorveglianza ed effettuare controlli esterni per garantire che l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati inseriti nel Sistema informativo doganale non violino i diritti delle persona interessata. A tal fine le autorità nazionali di controllo hanno accesso al Sistema informativo doganale.

2. Chiunque può chiedere a qualsiasi autorità nazionale di controllo di verificare i dati a carattere personale del Sistema informativo doganale concernenti la sua persona e l'uso che di essi è stato o è fatto. Tale diritto è disciplinato dalle leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro in cui e fatta la richiesta. Se i dati sono stati inseriti da un altro Stato membro, la verifica è effettuata in stretto coordinamento con l'autorità nazionale di controllo di tale Stato membro.

ARTICOLO 18

1. E' istituita un'autorità comune di controllo composta di due rappresentanti di ciascuno Stato membro provenienti dalle relative autorità nazionali di controllo.

2. L'autorità comune di controllo svolge il proprio compito secondo le disposizioni della presente convenzione e della convenzione di Strasburgo del 1981, tenendo conto della raccomandazione R (87) 15, del 17 settembre 1987, del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

3. All'autorità comune di controllo spetta sorvegliare il funzionamento del Sistema informativo doganale, esaminare qualsiasi difficoltà di applicazione o interpretazione che possa sorgere durante il funzionamento, studiare eventuali problemi relativi all'applicazione della sorveglianza esterna da parte delle autorità nazionali di controllo degli Stati membri o all'esercizio dei diritti di accesso al Sistema da parte delle persone, nonché formulare proposte al fine di trovare soluzioni comuni per i problemi.

4. Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti, l'autorità comune di controllo ha accesso al Sistema informativo doganale.

5. Le relazioni elaborate dall'autorità comune di controllo sono trasmesse alle autorità cui le autorità nazionali di controllo presentano le loro relazioni.

TITOLO IX

Sicurezza del sistema informativo doganale

ARTICOLO 19

1. Tutte le misure di carattere amministrativo necessarie per mantenere la sicurezza sono prese:

(i) dalle autorità competenti degli Stati membri, per quanto riguarda i rispettivi terminali del Sistema informativo doganale nei loro rispettivi Stati;

(ii) dal Comitato di cui all'articolo 16 per quanto riguarda il Sistema informativo doganale ed i terminali situati in una sede uguale a quella del Sistema informativo doganale ed utilizzati per i fini tecnici ed i controlli di cui al paragrafo 3.

2. In particolare, le autorità competenti ed il comitato di cui all'articolo 16, prendono misure intese a:

(i) impedire alle persone non autorizzate di accedere alle installazioni utilizzate per l'elaborazione dei dati;

(ii) impedire che i dati e i relativi supporti siano letti, duplicati, modificati o cancellati da persone non autorizzate;

(iii) impedire l'inserzione non autorizzata dei dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione dei dati non autorizzata;

(iv) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati del Sistema informativo doganale mediante dispositivi per la trasmissione dei dati;

(v) garantire, per quanto riguarda l'utilizzazione del Sistema informativo doganale, che le persone autorizzate possano accedere soltanto ai dati di loro competenza;

(vi) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità si possano trasmettere i dati mediante i dispositivi di trasmissione;

(vii) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati inseriti nel Sistema informativo doganale, quando e da chi, e verificare le consultazioni;

(viii) impedire la lettura, duplicazione, modifica o cancellazione non autorizzata di dati durante la trasmissione degli stessi e il trasporto dei relativi supporti.

3. Il comitato di cui all'articolo 16 verifica l'interrogazione del Sistema informativo doganale al fine di controllare che le ricerche fatte siano ammissibili e siano state effettuate da utenti autorizzati. Almeno l'1 % di tutte le ricerche effettuate viene controllato. Una registrazione di tali ricerche e controlli è conservata nel Sistema, viene usata soltanto per lo scopo indicato dal comitato e dalle autorità di controllo di cui agli articoli 17 e 18 ed è cancellata dopo sei mesi.

ARTICOLO 20

L'amministrazione doganale competente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della presente convenzione e responsabile delle misure di sicurezza di cui all'articolo 19, per quanto riguarda i terminali situati nel territorio dello Stato membro interessato, delle funzioni di riesame di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e peraltro della corretta attuazione della presente convenzione, nei limiti necessari ai sensi delle leggi, regolamenti e procedure di tale Stato membro.

TITOLO X

Responsabilità e obblighi

ARTICOLO 21

1. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'esattezza, dell'aggiornamento e della legalità dei dati da esso inseriti nel Sistema informativo doganale. Ciascuno Stato membro è altresì tenuto all'osservanza dell'articolo 5 della convenzione di Strasburgo del 1981.

2. Ciascuno Stato membro è responsabile secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure del danno arrecato ad una persona dall'uso del Sistema informativo doganale nello Stato membro in questione.

La responsabilità sussiste anche quando il danno è stato arrecato dallo Stato membro che ha fornito dati inesatti o dati contrari alla presente convenzione.

3. Se lo Stato membro contro cui è stata intentata un'azione in relazione a dati inesatti non è lo Stato membro che li ha forniti, gli Stati membri interessati ricercano un accordo sull'eventuale proporzione delle somme versate a titolo di indennizzo da rimborsare da parte del secondo al primo. Le somme concordate sono rimborsate su richiesta.

ARTICOLO 22

1. Ciascuno Stato membro sostiene i costi relativi al funzionamento e alla utilizzazione del Sistema informativo doganale nel proprio territorio.

2. Le altre spese dovute all'attuazione della presente convenzione sono a carico degli Stati membri, ad eccezione di quelle indissociabili dal funzionamento del Sistema informativo doganale ai fini dell'applicazione delle normative doganale e agricola della Comunità. La quota di ciascuno degli Stati membri è determinata in funzione del rapporto esistente tra il suo prodotto nazionale lordo e il totale dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri nell'anno che precede quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, per "prodotto nazionale lordo" si intende il prodotto nazionale lordo determinato conformemente alla direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, sull'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato [1], o alle disposizioni comunitarie che la modificano o sostituiscono.

(1) GU n° L 49 del 21.2.1989, pag. 26.

TITOLO XI

Attuazione e dispositivi finali

ARTICOLO 23

Le informazioni fornite ai sensi della presente convenzione sono scambiate direttamente tra le autorità degli Stati membri.

ARTICOLO 24

1. La presente convenzione è sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalla rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro che procede per ultimo a tale formalità.

ARTICOLO 25

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.

2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente redatto dal Consiglio dell'Unione europea.

3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.

4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo il deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa non e ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.

ARTICOLO 26

1 Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e depositario della presente convenzione.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni, e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.

ARTICOLO 27

1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione.

   Se entro sei mesi non si è potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia delle Comunità europee puo essere adita da una delle parti della controversia.

2. Qualsiasi controversia, tra uno o piu Stati membri e la Commissione delle Comunità europee, relativa all'applicazione della presente convenzione che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato, può essere sottoposta alla Corte di giustizia.

FATTO a Bruxelles, addi' ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3387):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) l'8 marzo 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 7 aprile 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX, X e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 3 dicembre 1997.

Esaminato in aula e approvato il 12 gennaio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 2996):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 21 gennaio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10 giugno 1998.

Relazione scritta annunciata il 23 giugno 1998 (atto n. 2996/*A* - relatore sen. GAWRONSKI).

Esaminato in aula e approvato il 16 luglio 1998.

98G0333

LEGGE 30 luglio 1998, n. **292.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, dello stesso protocollo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

PROTOCOLLO,
CONCLUSO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3
DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,
CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE, IN VIA PREGIUDIZIALE,
DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
DELLA CONVENZIONE SULL'USO DELLA TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE
NEL SETTORE DOGANALE

Le Alte Parti contraenti,

hanno convenuto le disposizioni che seguono, che sono allegate alla convenzione:

ARTICOLO 1

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente, alle condizioni stabilite dal presente protocollo, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale.

ARTICOLO 2

1. Ciascuno Stato membro può, tramite una dichiarazione presentata all'atto della firma del presente protocollo o in qualsiasi altro momento successivo a detta firma, accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale alle condizioni definite al paragrafo 2, lettera a) o al paragrafo 2, lettera b).

2. Qualsiasi Stato membro, che presenti la dichiarazione di cui al paragrafo 1, può precisare che:

a) ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, ha la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza, ovvero

b) ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro ha la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza.

ARTICOLO 3

1. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il regolamento di procedura della Corte stessa.

2. In base allo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee qualsiasi Stato membro ha la facoltà di presentare memorie o osservazioni scritte alla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause di cui è investita a norma dell'articolo 1, indipendentemente dal fatto che si sia avvalso o meno della dichiarazione di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo, nonché le dichiarazioni presentate a norma dell'articolo 2.

3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che proceda per ultimo a tale formalità. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale..

ARTICOLO 5

1. Il presente protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che divenga membro dell'Unione europea.

2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

3. Fa fede il testo del presente protocollo, nella lingua dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione, oppure alla data di entrata in vigore del presente protocollo, se quest'ultimo non è ancora entrato in vigore allo scadere del suddetto periodo di novanta giorni.

ARTICOLO 6

Qualsiasi Stato che divenga membro dell'Unione europea e che aderisca alla convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale a norma dell'articolo 25 di tale convenzione è tenuto ad accettare le disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 7

1. Ogni Stato membro, Alta Parte contraente, può proporre emendamenti del presente protocollo. Qualsiasi proposta di emendamento è trasmessa al depositario, che la comunica al Consiglio.

2. Gli emendamenti sono decisi dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

3. Gli emendamenti così adottati entrano in vigore a norma delle disposizioni dell'articolo 4.

ARTICOLO 8

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le notifiche, gli strumenti o le comunicazioni relativi al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, il ventinove novembre millenovecentonovantasei, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3990):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 14 luglio 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 settembre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 3 dicembre 1997.

Esaminato in aula ed approvato il 12 gennaio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 2995):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 marzo 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10 giugno 1998.

Relazione scritta annunciata il 23 giugno 1998 (atto n. 2995/*A* - relatore sen. GAWRONSKI).

Esaminato in aula e approvato il 16 luglio 1998.

98G0334

LEGGE 30 luglio 1998, n. **293.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica lettone, fatto a Riga il 23 ottobre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica lettone, fatto a Riga il 23 ottobre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 473 milioni per l'anno 1998, in lire 463 milioni per l'anno 1999 ed in lire 473 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Accordo

di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Lettone

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Lettone, qui di seguito denominate le Parti, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

Le due Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.

Art. 2

Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie e lo scambio di docenti, ricercatori e personalità della cultura.

Art. 3

Le due Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Art. 4

Le due Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo.

Le due Parti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.

Art. 5

Le due Parti favoriranno reciprocamente sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività di Istituzioni culturali dell'altra Parte quali Istituti di cultura, Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche.

Tali Istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.

Art. 6

Le due Parti favoriranno lo studio della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle proprie Università mediante il funzionamento di cattedre e di Lettorati.

Art. 7

Le due Parti si impegnano a mettere allo studio la possibilità di giungere, nell'ambito delle rispettive legislazioni, ad un Accordo separato che regoli ai soli fini scolastici i titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute di ciascuna delle Parti operanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei sistemi educativi.

Le due Parti si impegnano altresì ad esaminare la possibilità di regolamentare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da Università o Istituti universitari dei due Paesi, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese al quale si chiede il riconoscimento di tali titoli.

Art. 8

Le due Parti concorderanno periodicamente le attività di cooperazione e le aree di ricerca che possono esere considerate di particolare interesse per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici.

Le due Parti stabiliranno di comune accordo le loro priorità nel perseguimento di tali comuni obiettivi scientifici.

Al fine di incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica le due Parti incoraggeranno:

a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;

b) visite reciproche di esperti e di specialisti al fine di incrementare gli studi e gli scambi di esperienze;

c) l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici;

d) la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate.

Le due Parti promuoveranno anche le relazioni e la collaborazione tra le rispettive Organizzazioni e le istituzioni scientifiche e tecnologiche pubbliche o private.

Art. 9

Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni, nonché le missioni archeologiche dell'altra Parte operanti nel proprio territorio.

Art. 10

Le due Parti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte, per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.

Art. 11

Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformità con la normativa sulla proprietà intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.

Art. 12

Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Art. 13

Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

Art. 14

Le due Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e lo sviluppo della reciproca conoscenza dei sistemi educativi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

Art. 15

Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi Archivi e Biblioteche, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Art. 16

Le due Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radio-televisivi.

Art. 17

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di concretizzare Programmi esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali.

Art. 18

Il presente Accordo sarà ratificato.

Il presente Accordo entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 19

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere emendato per iscritto per mutuo consenso. I relativi emendamenti entreranno in vigore con le stesse procedure del presente Accordo. Ognuna delle Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche.

La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente, e non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Riga il 23 ottobre 1996 in due originali in lingua italiana e lettone, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana
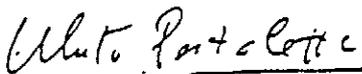
Uberto PESTALOZZA
Ambasciatore a Riga

Per il Governo della
Repubblica Lettone
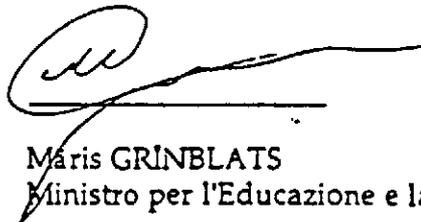
Māris GRINBLATS
Ministro per l'Educazione e la Scienza

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3593):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 17 aprile 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 luglio 1997, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 29 gennaio 1998.

Esaminato in aula e approvato il 23 aprile 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3232):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 29 aprile 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 giugno 1998.

Relazione scritta annunciata il 15 luglio 1998 (atto n. 3232/*A* - relatore sen. VERTONE GRIMALDI).

Esaminato in aula e approvato il 16 luglio 1998.

98G0335

LEGGE 30 luglio 1998, n. **294**.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore al momento del perfezionamento delle notifiche con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle legislazioni nazionali.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per l'anno 1998, in lire 3 milioni per l'anno 1999 ed in lire 15 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Roma, 22 agosto 1996

Reciproco riconoscimento delle maturità rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera ai soli fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie dei due Paesi (Università e Politecnici in Svizzera; Università, Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore in Italia).

Signor Direttore Generale,

con riferimento alle Conclusioni della XVI sessione della Commissione culturale consultiva italo-svizzera del 1° dicembre 1995 ad Ascona e tenuto conto dei risultati della riunione del gruppo misto di esperti, tenutasi il 4 aprile 1996 a Berna, relativa al riconoscimento dei titoli di studio, le parti italiane e svizzere hanno redatto una bozza di scambio di lettere per il reciproco riconoscimento delle maturità rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera ai soli fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie dei due Paesi (Università e Politecnici in Svizzera; Università, Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore in Italia). Ho l'onore di informarLa che l'Ufficio federale svizzero dell'educazione e della scienza, dopo avere consultato le autorità universitarie svizzere e i Dipartimenti cantonali della pubblica istruzione, può accettare le disposizioni della bozza soprammenzionata. Ho l'onore dunque di proporLe il seguente accordo, esposto negli otto punti sottoelencati.

Articolo 1

Ai soli fini dell'immatricolazione alle Università e ai Politecnici svizzeri sono equiparati alla maturità svizzera, i diplomi di maturità rilasciati dagli Istituti secondari di secondo grado riconosciuti dallo Stato italiano di cui all'elenco allegato.

Articolo 2

Ai soli fini dell'immatricolazione alle Università, Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore italiani, i diplomi finali rilasciati dalle competenti autorità cantonali o federali conseguiti in base ad esame di maturità dagli allievi delle Scuole svizzere di cui all'elenco allegato sono equiparati ai diplomi finali italiani dell'istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Direttore Generale
Michelangelo JACOBUCCI
Direzione Generale delle Relazioni Culturali
Ministero degli Affari Esteri
ROMA

Articolo 3

I benefici di cui agli artt. 1) e 2) potranno essere estesi ad altre istituzioni scolastiche italiane funzionanti in Svizzera e svizzere funzionanti in Italia, secondo quanto indicato all'art. 6, lettera b.

Articolo 4

Le Scuole svizzere di cui all'art. 2 si attengono alle condizioni qui di seguito stabilite:

- insegnamento della lingua e cultura italiana secondo programmi concordati ai sensi dell'art. 6;
- lo svolgimento di detti programmi è affidato a docenti di lingua madre italiana, nominati di intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. Il loro trattamento economico è a carico delle scuole;
- un rappresentante del governo italiano partecipa quale commissario agli esami di lingua e cultura italiana; le relative spese sono a carico delle Scuole svizzere;
- la prova di lingua e cultura italiana, nella fase di transizione (1997-1999) verterà sui programmi dell'ultimo anno per la sessione di esami del 1997, su quelli degli ultimi due anni nella sessione di esami del 1998 e su quelli degli ultimi tre anni nella sessione di esami del 1999;
- ispezioni periodiche alle Scuole svizzere di cui all'art. 2 da parte italiana vengono effettuate allo scopo di accertare l'applicazione dei programmi di insegnamento della lingua e cultura italiana.

Articolo 5

La parte italiana è disposta a prendere in considerazione eventuali analoghe condizioni che in futuro la parte svizzera, a livello cantonale o federale, potrà decidere riguardo agli Istituti italiani di cui all'art. 1.

Articolo 6

a) I criteri di scelta e di nomina degli insegnanti di lingua e cultura italiana, le procedure e i tempi di nomina, i programmi ed il numero di ore settimanali di insegnamento per tale disciplina, i criteri di comparazione del voto o giudizio finale dei rispettivi diplomi, saranno definiti da uno specifico Comitato tecnico misto le cui decisioni costituiranno un annesso al presente Scambio di Lettere.

b) Il Comitato tecnico misto è convocato, per le vie diplomatiche con cadenza biennale, anche per:
   - verificare l'estensibilità della presente intesa ad altre istituzioni scolastiche che soddisfino le condizioni previste dalla medesima;
   - prendere atto delle eventuali modifiche alla posizione giuridica o alla consistenza numerica delle Istituzioni scolastiche di cui agli allegati elenchi, modifiche già notificate per via diplomatica all'altra Parte al momento del loro verificarsi;
   - proporre aggiornamenti a quanto concordato sub a) e con riferimento all'art. 5 per il necessario adeguamento alle modifiche che dovessero intervenire negli ordinamenti scolastici dei due Paesi.

c) Le proposte del Comitato tecnico misto di cui al predetto punto b) saranno rese esecutive attraverso formale Scambio di Lettere.

Articolo 7

Gli alunni provenienti dalle Scuole svizzere di cui all'art. 2 possono proseguire gli studi presso le Scuole italiane di istruzione secondaria di secondo grado secondo le modalità previste dall'art. 192 comma 3 del Decreto Legislativo 16/4/94 n. 297.

Articolo 8

Le due Parti, nelle more della ratifica legislativa del presente Scambio di Lettere, adotteranno appositi provvedimenti per consentire, fin dall'anno accademico 1996/1997, l'ammissione alle Università, Politecnici ed Istituti di Istruzione Superiore dei due Paesi, degli alunni delle rispettive Scuole di cui agli artt. 1 e 2, in possesso dei diplomi conseguiti alle condizioni stabilite dalla presente intesa.

Qualora il Suo Governo concordi con quanto precede, ho l'onore di proporLe che la presente Lettera e la Sua risposta costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore al momento del perfezionamento delle notifiche con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle legislazioni nazionali.

Quest'Accordo può essere denunziato in qualsiasi momento, con preavviso di un anno.
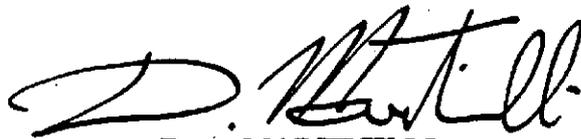
Dante MARTINELLI

Allegato all'articolo 1

1. Liceo Linguistico Moderno, Basilea
2. Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Istituto Tecnico Commerciale "Vilfredo Pareto", Losanna
3. Liceo Scientifico sperimentale "Leonardo da Vinci", Lugano
4. Liceo Scientifico con sperimentazione linguistica, Istituto Tecnico Commerciale "Istituto sul Rosenberg", San Gallo
5. Liceo Tecnico per il Turismo "Scalabrini Gmur", San Gallo
6. Liceo Scientifico "Istituto Internazionale Montana" del Zugerberg, Zugo
7. Liceo Linguistico "Pier Martire Vermigli", Zurigo

Allegato all'articolo 2

1. Scuola Svizzera, Milano
2. Scuola Svizzera, Roma

Ministero degli Affari Esteri

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI CULTURALI

Roma, 6 SET. 1996

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 22 agosto 1996, il cui testo è il seguente:

"Signor Direttore Generale,

con riferimento alle Conclusioni della XVI sessione della Commissione culturale consultiva italo-svizzera del 1° dicembre 1995 ad Ascona e tenuto conto dei risultati della riunione del gruppo misto di esperti, tenutasi il 4 aprile 1996 a Berna, relativa al riconoscimento dei titoli di studio, le parti italiana e svizzera hanno redatto una bozza di scambio di lettere per il reciproco riconoscimento delle maturità rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera ai soli fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie dei due Paesi (Università e Politecnici in Svizzera; Università, Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore in Italia). Ho l'onore di informarLa che l'Ufficio federale svizzero dell'educazione e della scienza, dopo avere consultato le autorità universitarie svizzere e i Dipartimenti cantonali della pubblica istruzione, può accettare le disposizioni della bozza soprammenzionata. Ho l'onore dunque di proporLe il seguente accordo, esposto negli otto punti sottoelencati.

__Articolo 1__

Ai soli fini dell'immatricolazione alle Università e ai Politecnici svizzeri sono equiparati alla maturità svizzera, i diplomi di maturità rilasciati dagli Istituti secondari di secondo grado riconosciuti dallo Stato italiano di cui all'elenco allegato.

__Articolo 2__

Ai soli fini dell'immatricolazione alle Università, Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore italiani, i diplomi finali rilasciati dalle competenti autorità cantonali o federali conseguiti in base ad esame di maturità dagli allievi delle Scuole svizzere di cui all'elenco allegato sono equiparati ai diplomi finali italiani dell'istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

S.E. l'Ambasciatore di Svizzera
Sig. Dante MARTINELLI

__ROMA__

Articolo 3

I benefici di cui agli artt. 1) e 2) potranno essere estesi ad altre istituzioni scolastiche italiane funzionanti in Svizzera e svizzere funzionanti in Italia, secondo quanto indicato all'art. 6, lettera b.

Articolo 4

Le Scuole svizzere di cui all'art. 2 si attengono alle condizioni qui di seguito stabilite:

- insegnamento della lingua e cultura italiana secondo programmi concordati ai sensi dell'art. 6;
- lo svolgimento di detti programmi è affidato a docenti di lingua madre italiana, nominati di intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. Il loro trattamento economico è a carico delle scuole;
- un rappresentante del governo italiano partecipa quale commissario agli esami di lingua e cultura italiana; le relative spese sono a carico delle Scuole svizzere;
- la prova di lingua e cultura italiana, nella fase di transizione (1997-1999) verterà sui programmi dell'ultimo anno per la sessione di esami del 1997, su quelli degli ultimi due anni nella sessione di esami del 1998 e su quelli degli ultimi tre anni nella sessione di esami del 1999;
- ispezioni periodiche alle Scuole svizzere di cui all'art. 2 da parte italiana vengono effettuate allo scopo di accertare l'applicazione dei programmi di insegnamento della lingua e cultura italiana.

Articolo 5

La parte italiana è disposta a prendere in considerazione eventuali analoghe condizioni che in futuro la parte svizzera, a livello cantonale o federale, potrà decidere riguardo agli Istituti italiani di cui all'art. 1.

Articolo 6

a) I criteri di scelta e di nomina degli insegnanti di lingua e cultura italiana; le procedure e i tempi di nomina, i programmi ed il numero di ore settimanali di insegnamento per tale disciplina, i criteri di comparazione del voto o giudizio finale dei rispettivi diplomi, saranno definiti da uno specifico Comitato tecnico misto le cui decisioni costituiranno un annesso al presente Scambio di Lettere.

b) Il Comitato tecnico misto è convocato, per le vie diplomatiche con cadenza biennale, anche per:

- verificare l'estensibilità della presente intesa ad altre istituzioni scolastiche che soddisfino le condizioni previste dalla medesima;
- prendere atto delle eventuali modifiche alla posizione giuridica o alla consistenza numerica delle Istituzioni scolastiche di cui agli allegati elenchi, modifiche già notificate per via diplomatica all'altra Parte al momento del loro verificarsi;

- proporre aggiornamenti a quanto concordato sub a) e con riferimento all'art. 5 per il necessario adeguamento alle modifiche che dovessero intervenire negli ordinamenti scolastici dei due Paesi.

c) Le proposte del Comitato tecnico misto di cui al predetto punto b) saranno rese esecutive attraverso formale Scambio di Lettere.

Articolo 7

Gli alunni provenienti dalle Scuole svizzere di cui all'art. 2 possono proseguire gli studi presso le Scuole italiane di istruzione secondaria di secondo grado secondo le modalità previste dall'art. 192 comma 3 del Decreto Legislativo 16/4/94 n. 297.

Articolo 8

Le due Parti, nelle more della ratifica legislativa del presente Scambio di Lettere, adotteranno appositi provvedimenti per consentire, fin dall'anno accademico 1996/97, l'ammissione alle Università, Politecnici ed Istituti di Istruzione Superiore dei due Paesi, degli alunni delle rispettive Scuole di cui agli artt. 1 e 2, in possesso dei diplomi conseguiti alle condizioni stabilite dalla presente intesa.

Qualora il Suo Governo concordi con quanto precede, ho l'onore di proporLe che la presente Lettera e la Sua risposta costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore al momento del perfezionamento delle notifiche con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle legislazioni nazionali.

Quest'Accordo può essere denunziato in qualsiasi momento, con preavviso di un anno."

Ho l'onore di confermarLe che il Governo Italiano è d'accordo su quanto precede e considera pertanto la Sua lettera e la presente risposta un'intesa tra i nostri due Paesi.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Min. Plen. I cl:
Michelangelo Jacobucci

Allegati allo Scambio di Lettere italo-svizzero fatto a Roma il 22 agosto 1996 e settembre 1996 sul reciproco riconoscimento dei titoli di maturità rilasciati dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera ai soli fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie dei due Paesi (Università e Politecnici in Svizzera; Università, Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore in Italia)

Allegato all'articolo 1

1. Liceo Linguistico Moderno, Basilea
2. Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Istituto Tecnico Commerciale "Vilfredo Pareto", Losanna
3. Liceo Scientifico sperimentale "Leonardo da Vinci", Lugano
4. Liceo Scientifico con sperimentazione linguistica, Istituto Tecnico Commerciale "Istituto sul Rosenberg", San Gallo
5. Liceo Tecnico per il Turismo "Scalabrini Gmur", San Gallo
6. Liceo Scientifico "Istituto Internazionale Montana" del Zugerberg, Zugo
7. Liceo Linguistico "Pier Martire Vermigli", Zurigo

Allegato all'articolo 2

1. Scuola Svizzera, Milano
2. Scuola Svizzera, Roma

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3527):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 4 aprile 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 giugno 1997, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla III commissione il 29 ottobre 1997; 26 novembre 1997; 21 e 27 gennaio 1998.

Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3148):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1º aprile 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10 giugno 1998.

Relazione scritta annunciata il 14 luglio 1998 (atto n. 3148/*A* - relatore sen. BASINI).

Esaminato in aula e approvato il 16 luglio 1998.

98G0336

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651454/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 0 0 1 9 3 1 9 8 *

L. 13.500